



Città di Modica

DELIBERAZIONE
del
CONSIGLIO COMUNALE

Data 30.12.2022

sessione URGENTE

Atto N. 41

Oggetto: Razionalizzazione periodica ex art.20 del D.Lgs. 19/08/2016 n.175 e s.m.i. delle partecipazioni societarie possedute e relative determinazioni al 31.12.2021.

Nei modi voluti dal D.L.P. 29 ottobre 1955, n. 6 (Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali della Regione Siciliana), si è convocato il Consiglio Comunale, in sessione urgente, nella solita Sala delle adunanze oggi Venerdì 30.12.2022 alle ore 19.05

Fatto l'appello nominale, risultano

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI	CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
Minioto Carmela	X		Spadaro Angelo	X	
Floridia Rita		X	Scapellato Daniele	X	
Civello Giorgio		X	Covato Giammarco	X	
Caruso Giuseppe Massimo	X		Sammito Margherita	X	
Di Rosa Antonino		X	Carpentieri Girolamo		X
Covato Giovanni Piero		X	Cavallino Vincenzo		X
Ingarao Lucia		X	Castello Ivana		X
Puglisi Ludovica	X		Spadaro Giovanni	X	
Giannone Lorenzo		X	Agosta Filippo	X	
Ruffino Ippolito	X		Medica Marcello	X	
Belluardo Giorgio	X		Di Rosa Stefano		X
Alecci Giovanni	X		Morana Enrico	X	

Presenti:14 consiglieri Assenti :10 consiglieri

Assiste la seduta il Segretario Generale Dott. Giampiero Bella.

Trovando che il numero dei presenti è legale per essere questa la I^ convocazione, la dott.ssa Carmela Minioto Presidente del Consiglio, assume la presidenza e apre la seduta pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la deliberazione del C.S. con i poteri della Giunta Comunale, n. 75 del 23 dicembre 2022, esecutiva, con la quale propone al Consiglio Comunale l'adozione della proposta di deliberazione di cui all'oggetto, di seguito riportata;

Vista la proposta per il C.C., di pari oggetto, prot. n. ^{63125/22}~~63123~~ del 28.12.2022;

Considerato:

- quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 recante il nuovo Testo unico in materia di Società Partecipate, emanato in attuazione della delega legislativa di cui all'art. 18 della Legge 7 agosto 2015 n. 124 ed entrato in vigore il 23 settembre 2016, come integrato e corretto dal decreto legislativo n. 100 del 16 giugno 2017, entrato in vigore il 27 giugno 2017 (pubblicazione sulla G.U. n. 147 del 26 giugno 2017);
- che, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del predetto Testo Unico, le Pubbliche Amministrazioni, compresi i Comuni, non possono mantenere direttamente o indirettamente, partecipazioni anche minoritarie, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento dei propri fini istituzionali;

Dato atto che, a norma dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii., è obbligo delle amministrazioni pubbliche effettuare, annualmente, entro il 31 dicembre di ogni anno, con proprio provvedimento una revisione periodica delle proprie partecipazioni detenute in società, sia direttamente sia indirettamente, predisponendo ove ricorrano i presupposti, di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Considerato che:

- il Consiglio Comunale ha deliberato, ai sensi del citato art. 20 del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in merito alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Modica con deliberazioni n. 26 del 30.01.2018, n° 124 del 27.12.18, n° 14 del 19.02.2020, n° 70 del 30.12.2020 e n° 98 del 30.12.2021 la Revisione Ordinaria degli organismi e società partecipate, rispettivamente al 31.12.16, al 31.12.17, al 31.12.2018, al 31.12.2019 e al 31.12.2020;
- in virtù del decreto di cui sopra, come si evince dall'art. 27 comma 11 del D.Lgs. n. 175/2016, è necessario provvedere, entro il 31.12.2022, alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche possedute dal Comune di Modica al 31.12.2021;

Atteso che:

- ai sensi dell'art. 4, comma 1, del predetto Testo Unico, le Pubbliche Amministrazioni, compresi i Comuni, non possono mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche minoritarie, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- il processo di razionalizzazione, nella sua formulazione straordinaria ma anche in quella periodica, rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza ad esternalizzare servizi e, comunque, a mantenere in essere partecipazioni societarie;
- fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:
 - ✓ esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4 comma 2 del T.U.S.P.;
 - ✓ ovvero al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo dei beni immobili facenti parte del proprio patrimonio in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un

investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato art. 4, comma 3, del T.U.S.P.

Rilevato che:

- la norma prescrive che le partecipazioni detenute in società, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii. non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, ovvero che non soddisfino i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2 o che ricadano in una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, devono essere alienate o oggetto delle misure indicate all'art. 20, commi 1 e 2;
- per provvedere alla revisione ordinaria *“razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche”*, da effettuarsi entro il 31.12.22, il Comune deve attuare con proprio provvedimento, un'analisi delle società in cui detiene partecipazioni dirette o indirette con riferimento al 31.12.2021, stabilendo quali siano le società che devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P., ossia devono essere oggetto di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, qualora si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:
 - 1) Partecipazioni societarie non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1- 2- 3 T.U.S.P.;
 - 2) Società che non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P.;
 - 3) Società che ricadono in una delle ipotesi sotto elencate previste dall'art. 20, c. 2 T.U.S.P., ovvero:
 - partecipazioni societarie che non rientrano in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 sopra citato;
 - società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500.000,00 euro;
 - partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.

Considerato che le disposizioni del Testo unico sulle società partecipate devono essere applicate avendo riguardo ai principi generali di efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dal Comune di Modica, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e funzionamento e alla tutela e alla promozione della concorrenza e del mercato nonché di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Tenuto conto del sovraordinato interesse pubblico del miglior soddisfacimento dei bisogni della collettività e del territorio amministrato dal Comune di Modica anche attraverso le attività svolte dalle società nelle quali l'Amministrazione Comunale detiene partecipazioni societarie;

Atteso che:

- i provvedimenti, di cui all'art. 20, commi 1 e 2, adottati entro il 31 dicembre di ogni anno devono essere trasmessi alla sezione di controllo della Corte dei Conti;

- in caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo, le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti e la trasmettono alla struttura individuata di cui all'art. 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente;
- il predetto art. 20, al comma 7, prevede che la mancata adozione degli atti, di cui ai commi 1 e 4, da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma, da un minimo di € 5.000,00 ad un massimo di € 500.000,00, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei Conti, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile;
- la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione e il cui esito deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, comma 1 del T.U.S.P.;

Dato atto che:

- a seguito della revisione straordinaria (ex art. 24 del D. Lgs. n° 175/2016 e ss.mm.ii.) delle società partecipate detenute dal Comune di Modica al 23.09.2016, giusta Delibera del Consiglio Comunale n° 25 del 30.01.18 e delle revisioni ordinarie (ex art. 20 del D. Lgs. n° 175/2016 e ss.mm.ii.) delle società partecipate detenute dal Comune di Modica al 31.12.2016 e al 31.12.2017, giuste Delibere del Consiglio Comunale n° 26 del 30.01.18 e n° 124 del 27.12.2018, la Società partecipata "So. Svi. s.r.l." è stata posta in "alienazione" mentre le società il "Distretto Turistico del SUD-EST S.C.R.L." e il "Consorzio per le Autostrade Siciliane S.p.A. (CAS)" sono state poste in "cessione" e per dette società si era dato inizio alle procedure amministrative di "alienazione" - "cessione";
- nella revisione ordinaria (ex art. 20 del D. Lgs. n° 175/2016 e ss.mm.ii.) detenute dal Comune di Modica al 31.12.2017, giusta Delibera del Consiglio Comunale n° 124 del 27.12.18, fra le società partecipate dell'Ente era stata inserita la Società consortile a responsabilità limitata denominata "Gruppo Azione Locale Terra Barocca s.c.a.r.l.";
- la legge di Bilancio n° 145/2018 – art 1, commi 721-724 (Legge di Bilancio 2019) ha modificato la disciplina sulle società partecipate dalle Amministrazioni pubbliche al fine di attenuare taluni obblighi previsti dal Testo Unico approvato con il decreto legislativo n. 175/2016 e ss.mm.ii. e, in particolare, i commi 722 e 724 ampliano l'ambito applicativo della disciplina transitoria relativa alla riforma della società a partecipazione pubblica, prevedendo che i piani di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute, che le amministrazioni pubbliche sono tenute a redigere e comunicare annualmente al MEF e alla Corte dei Conti, non debbano riguardare i gruppi di azione locale inclusi i gruppi LEADER;

Dato atto che la suddetta legge di Bilancio per il 2019 (legge n. 145/2018 – art. 1, comi 721 – 724), che ha modificato la disciplina sulle società partecipate delle Amministrazioni pubbliche, in particolare:

- con il comma 723 integra il Testo Unico sulle società partecipate delle Amministrazioni pubbliche (D.Lgs n. 175/2016 e ss.mm.ii.), introducendo all'interno dell'art. 24, il comma 5 bis;
- con tale intervento vengono disapplicati, fino al 31.12.2021, il comma 4 (obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria) e il comma 5 (divieto per il socio pubblico di esercitare i diritti sociali e successiva liquidazione coatta in denaro delle partecipazioni) del Testo Unico nel caso di società partecipate che abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione (2014 – 2016);
- per le società in utile, ai fini della tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, la norma autorizza, pertanto, l'Amministrazione pubblica a prolungare la detenzione di tali partecipazioni;

Dato atto, altresì, che, per quanto sopra e in relazione alla verifica delle risultanze dei Bilanci approvati dalle predette Società, sottoposte ai superiori interventi di razionalizzazione (alienazione

quote/cessione), nel rispetto della Legge di Bilancio 2019 (legge n. 145/2018 – art. 1, comma 723) il suddetto intervento di razionalizzazione: alienazione quote, secondo le prescrizioni di legge dettate dagli artt. 20 e 24 del D.Lgs n. 175 del 2016, come integrato e corretto dal D.Lgs. n. 100/2017 a carico della Società partecipata “So.Svi. s.r.l.” è sospeso fino a dicembre 2021;

- l'Ente comunque nel proprio interesse, valuterà se procedere, successivamente alla data del 31.12.2021, ad attuare i necessari atti amministrativi per la dismissione della Società;

- in seno alla revisione ordinaria relativa allo stato delle partecipate al 31.12.2020, approvata in Consiglio Comunale al 31.12.2021 sono state riconsiderate le Società “Consorzio Autostrade Siciliane (CAS)” e “Distretto Turistico del Sud Est” sottoposte al processo di razionalizzazione “cessione”, rispettivamente a seguito della revisione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute alla data del 31.12.2017, giusta Delibera di C.C. n° 124 del 27.12.2018 e della revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute alla data del 23.09.2016, giusta Delibera di C.C. n° 25 del 30.01.2018, è stato determinato (come rilevasi dalle schede redatte) il loro mantenimento, considerato che:

- ✓ per il CAS: la partecipazione produce un servizio di interesse generale (art. 4 , comma 2) lett. a) e realizza e gestisce opere pubbliche (art.4 comma 2 lett. c .) ;
- ✓ per il Distretto Turistico del Sud - Est la partecipata produce un servizio di interesse generale (art. 4 , comma 2) lett. a)
- ✓ entrambi le Società hanno provveduto a regolarizzare lo stato economico approvando, (come si è appreso nel corso dell'anno 2021) nel caso del CAS i bilanci di previsione fino al triennio 2019 – 2021 e ultimo rendiconto esercizio 2019, nel caso del Distretto Turistico del SUD i Bilanci dal 2016 al 2020;

Dato atto, ancora, che in seno al provvedimento di revisione delle società partecipate al 31.12.2020, n° 98 del 30.12.2021, si è proceduto all'analisi delle due nuove Società denominate “MODICA ACQUE e DEPURAZIONE S.R.L.” e “SOCIETA' CONSORTILE MODICA SERVIZI A.R.L.”, costituite a seguito del riassetto della società partecipata “Servizi Per Modica s.r.l. in liquidazione”, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n° 175/2016 e ss.mm.ii., come deliberato con atto del Consiglio Comunale n° 83 del 31.10.2019, corredato dal parere favorevole del Collegio dei Revisori giusto Verbale n° 46/2019 del 29.10.19, prot. n° 53539 del 29.10.19, rilevando che:

- 1) la Società denominata “MODICA ACQUE e DEPURAZIONE S.R.L.” , a responsabilità limitata e a partecipazione totale dell'Ente, con capitale sociale pari a € 50.000,00 è stata costituita in data 11.09.2020 con atto n° 36728 Rep. presso lo Studio del Notaio Giovanna Falco sito in Ragusa nella Via Archimede n° 17/D. La Società ove confluiranno n. 27 unità lavorative della SPM, dovrà garantire le attività inerenti i servizi di gestione e conduzione degli impianti di depurazione comunale, attività di monitoraggio e verifica di funzionamento dei contatori idrici, apposizione di eventuali sigilli, piombatura, pulizia degli stessi e manovre rete idrica, trasporto acqua potabile, unitamente alla forza lavoro impegnata nelle predette attività, incluse quelle amministrativo-contabili;
- 2) la Società consortile, denominata “SOCIETA' CONSORTILE MODICA SERVIZI A.R.L.”, con capitale sociale pari a € 50.000,00 di cui Comune di Modica, quale socio di maggioranza, detiene una partecipazione pari al 90% del capitale e, per il residuo di capitale, è ammessa esclusivamente la partecipazione della società “MODICA ACQUE e DEPURAZIONE S.R.L.”, in quanto società interamente partecipata dal Comune di Modica è stata costituita in data 01.12.2020 con atto n° 36919 Rep. presso lo Studio del Notaio Giovanna Falco sito in Ragusa nella Via Archimede n° 17/D. La “SOCIETA' CONSORTILE MODICA SERVIZI A.R.L.”, ove confluiranno n. 52 unità lavorative della SPM, avrà, per oggetto, esclusivamente la prestazione dei servizi necessari o strumentali alle attività del Comune di Modica e con mezzi, strutture e personale proprio, potrà esercitare le seguenti attività:

- gestione dei servizi di pulizia, portierato, custodia e vigilanza degli immobili in possesso o in uso dell'ente e/o delle società partecipate, destinati ad uffici e/o di uso pubblico, spiagge e aree naturali protette;
 - gestione dei servizi a supporto dell'igiene ambientale, delle attività socio-sanitarie, assistenziali, cimiteriali e dei canili;
 - gestione dei servizi di assistenza e/o trasporto scolastico;
 - gestione dei servizi amministrativi, di contabilità, di formazione del personale;
- 3) la società partecipata "SERVIZI PER MODICA S.R.L. in liquidazione" posta in liquidazione, nell'ambito l'Assemblea della Società convocata in seduta straordinaria presso lo studio del notaio Giovanna Falco, con sede in Ragusa in data 29 dicembre 2020, continuerà a svolgere i servizi non trasferiti alle costituenti società, relativamente alle attività di manutenzione e verde, unitamente alla forza lavoro impegnata nelle predette attività per n. 5 lavoratori.

Tenuto conto che, nelle more di avviare le procedure tecnico-amministrative per la cessione del ramo d'azienda ed il passaggio del personale per la piena operatività delle due nuove Società, la Società S.P.M. srl in liquidazione ha continuato a garantire i servizi strumentali previsti dalla deliberazione della Giunta Municipale n. 147 del 29.05.2014, rideterminati con Delibere G. M. n° 91/19 e n° 95/19 a supporto dell'Ente quali : • Servizio assistenza trasporto alunni con scuolabus; • Servizio di pulizia immobili comunali e/o nella disponibilità del Comune; • Servizio polivalente: attività di monitoraggio e verifica di funzionamento dei contatori idrici, apposizione di eventuali sigilli, piombatura, pulizia degli stessi, manovre rete idrica, trasporto acqua potabile, piccoli interventi di facchinaggio; • Servizio di gestione e conduzione degli impianti di depurazione comunali.

Viste le linee guida predisposte dal Dipartimento del Tesoro del MEF e dalla Corte dei Conti a supporto della revisione periodica delle partecipazioni ai sensi dell'art. 20 del TUSP con le quali viene predisposto un modello del provvedimento da adottare, le schede e relative relazioni per il censimento annuale delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni;

Fatto presente che, come da comunicazione del Dipartimento del Tesoro l'adempimento di ricognizione annuale delle partecipazioni ai sensi dell'art. 20 del TUSP si integra con il censimento annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo delle società e di enti, svolta dal Dipartimento del Tesoro ai sensi dell'art. 17 del D.L. n. 90/2014;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nel documento "Allegato A" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che risulta dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta;

Tenuto conto degli atti istruttori ed in particolare delle analisi e valutazioni svolte in ordine alle partecipazioni detenute, così come rappresentate nella Relazione Tecnica allegato A alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale, aventi ad oggetto le seguenti società, così come individuate dal combinato disposto degli art. 1 e 2 del D.Lgs. 175/2016 - presenti al 31.12.2021:

1. Terre della Contea S.C.a.R.L.
2. So.SVI. S.r.l
3. ATO Ragusa Ambiente S.p.A. in liquidazione
4. S.R.R. - ATO 7 Ragusa
5. Modica Multiservizi s.r.l. in liquidazione
6. Servizi per Modica s.r.l. in liquidazione
7. Società A.T.O . Idrico -Ambito Territoriale Integrato -Ragusa in liquidazione
8. ATI - Assemblea Territoriale Idrica

9. Distretto Turistico del Sud Est
10. Consorzio Autostrade Siciliane (CAS)
11. "MODICA ACQUE e DÉPURAZIONE S.R.L."
12. "SOCIETA' CONSORTILE MODICA SERVIZI A.R.L."

Preso atto che sulla proposta deliberativa, in data 28.12.2022, sono stati espressi i pareri, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i, L.R. n. 48/91, come modificato ed integrato dall'art. 12 L.R. n.30/2000 in merito alla regolarità tecnica e contabile;

Visto il parere dal Collegio dei Revisori dei Conti reso con verbale n.31 del 29.12.2022 assunto al protocollo dell' Ente al n.63288 di pari data;

Visto il parere dalla 3.a commissione consiliare, reso nella seduta del 30.12.2022 , giusto protocollo n.63475 di pari data;

Udito il dibattito consiliare il cui verbale degli interventi sarà allegato successivamente al presente atto;

Visti:

- la L.R. n° 48/91;
- Visto l'art. 12, comma 2, della L.R. n.44/1991;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;
- la Deliberazione n° 23 del 25.07.2022 il Commissario Straordinario;
- la determina sindacale n. 83 del 13.01.2017 e successive determinazioni n. 1123 del 15.05.2017, n. 3205 del 22.12.2017, n.1746 del 04.07.2018, n. 3393 del 31.12.2018, n. 1314 del 28.05.2019, n. 3497 del 31.12.2019 e successiva rettifica n. 42 del 16/01/2020, n. 2505 del 16/10/2020, n. 3395 del 31.12.2020, n. 4247 del 31.12.2021, modificata con atto n. 1039 del 17.03.2022 di conferma della nomina a Responsabile P.O. pro-tempore del IX Settore "Ecologia, Ambiente, Igiene Urbana";
- la determinazione n° 2712 del 26.07.2022, con la quale il Commissario Straordinario, dott.sa Domenica Ficano, ha nominato la dott.ssa Vincenza Di Rosa quale Responsabile P.O. del VII Settore "Ecologia" (ex IX Settore "Ecologia, Ambiente e Igiene Urbana);
- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) e ss. mm. ii. relativo alle funzioni dirigenziali a rilevanza esterna esercitate con l'adozione dell'atto;
- i pareri in ordine alla regolarità tecnica e in ordine alla regolarità contabile;
- il regolamento sui controlli interni approvato con delibera di consiglio n. 24/2013;
- l'OREL;

Con voti resi, a norma di legge, il cui risultato è qui di seguito riportato:

CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI: 14 (prima della votazione esce il cons. Scapellato, entra il cons. Di Rosa S.)

VOTI FAVOREVOLI: 9 (conss. Caruso, Puglisi, Ruffino, Belluardo, Alecci, Spadaro A., Covato Giammarco, Sammito, Di Rosa)

VOTI CONTRARI: 0

VOTI ASTENUTI: 5 (conss. Minioto, Spadaro G., Agosta, Medica, Morana)

Con 9 voti favorevoli, nessun voto contrario e 5 voti astenuti, la proposta di deliberazione vien approvata a maggioranza dei votanti.

DELIBERA

Per le motivazioni citate in premessa che si intendono integralmente trascritte:

1. Di prendere atto e approvare la relazione tecnica, “allegato A”, alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale della stessa, contenente la revisione ordinaria “razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche”, da effettuarsi entro il 31.12.2022, delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Modica alla data del 31 dicembre 2021, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii.;
2. Di dare atto che:
 - l’approvazione dell’atto rientra nell’ambito della competenza dell’organo consiliare ai sensi dell’art. 42 comma 2 lett. E) D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 T.U.S.P.;
3. Di dare mandato al Responsabile P.O. del VII Settore di effettuare le comunicazioni relative agli esiti della ricognizione ordinaria in apposita sezione dell’applicativo Partecipate del Dipartimento del Tesoro (<https://portaletesoro.mef.gov.it>)
4. Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio comunale on-line ai fini della generale conoscenza;
5. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” – “Enti Controllati”, del sito istituzionale dell’Ente, ai sensi dell’art. 23 del DLgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., nonché dell’art. 7, comma 4, del DLgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii.;

Indi, procedutosi con successiva ed unanime votazione, attesa l’urgenza di procedere a quanto sopra riportato nell’interesse dell’Ente, votazione resa a norma di legge e che fa registrare il seguente risultato:

CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI: 14 (prima della votazione esce il cons. Scapellato, entra il cons. Di Rosa S.)

VOTI FAVOREVOLI: 9 (conss. Caruso, Puglisi, Ruffino, Belluardo, Alecci, Spadaro A., Covato Giammarco, Sammito, Di Rosa)

VOTI CONTRARI: 0

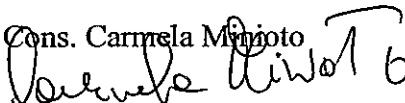
VOTI ASTENUTI: 5 (conss. Minioto, Spadaro G., Agosta, Medica, Morana)

DELIBERA

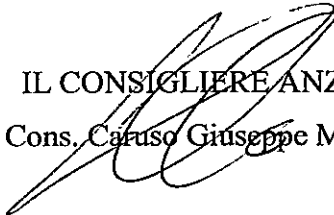
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, co.4 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n° 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii..

Letto, approvato e sottoscritto

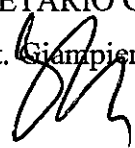
IL PRESIDENTE

Cons. Carmela Minnito


IL CONSIGLIERE ANZIANO

Cons. Caruso Giuseppe Massimo


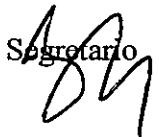
IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giampiero Bella


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio online del Comune, sul sito istituzionale dell'Ente: www.comune.modica.gov.it.

Modica li **30 DIC. 2022**

Il  Segretario Generale

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, senza opposizioni e reclami, dal **- 2 GEN. 2023** al **17 GEN. 2023**, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica li

Il Responsabile della pubblicazione

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:



E' stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, comma 2, della L.R. 44/91.

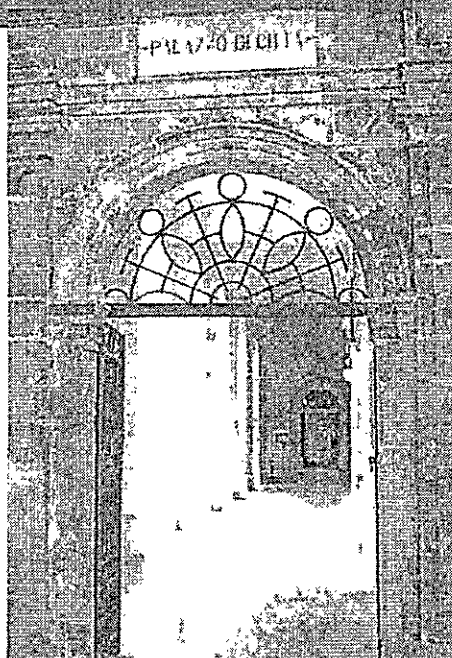


E' divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 44/91, trascorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione.

Modica li **30 DIC. 2022**

Il  Segretario Generale

Per copia conforme all'originale, ad uso amministrativo

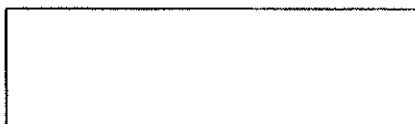


RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016 e ss.mm.ii.

alla data del 31.12.2021

Allegato A



mw

INDICE

1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

pag. 3 -4 -5-6 - 7

2. PARTECIPAZIONI DIRETTE E INDIRETTE DEL COMUNE DI MODICA

Pag. 7

3. RELAZIONE TECNICA DELLA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE SOCIETÀ E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AI SENSI DELL'ARTICOLO 20 DEL D.LGS. 175/2016 e ss.mm.ii.

- Terre della Contea S.C.a.R.L.
- SO.SVI. srl
- Ato Ragusa Ambiente S.p.A.
- S.R.R. - Servizio Rifiuti Ato 7 Rg Soc. Consortile per Azioni
- Modica Multiservizi s.r.l. in liquidazione
- SPM s.r.l. in liquidazione
- A.T.O .Idrico -Ambito Territoriale Integrato -Ragusa IN LIQUIDAZIONE
- Assemblea Territoriale Idrica
- Distretto Turistico del Sud – Est
- Consorzio Autostrade Siciliane (CAS)
- MODICA ACQUE e DEPURAZIONE S.R.L."
- "SOCIETA' CONSORTILE MODICA SERVIZI A.R.L.,

mw

1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

Il D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii., ai sensi dell'art. 24, prevedeva, una tantum, la *"revisione straordinaria delle partecipazioni societarie"* detenute dalle Pubbliche Amministrazioni, al fine di individuare le azioni di razionalizzazione da attuare per ogni organismo direttamente partecipato o indirettamente controllato alla data del 23.09.2016;

L'art. 20 dello stesso D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii. disciplina la revisione ordinaria periodica *"razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche"* da attuare annualmente entro la data del 31 dicembre. Le amministrazioni pubbliche devono, infatti, effettuare, annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 dell'art. 20, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

L'art. 4 del detto decreto legislativo n. 175/2016 e ss.mm.ii. definisce i criteri per l'acquisizione e la gestione delle partecipazioni societarie, rappresentando il punto centrale sui cui si fondano le decisioni di razionalizzazione di cui all'art. 20;

Il processo di razionalizzazione, nella sua formulazione straordinaria ma anche in quella periodica, rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza ad esternalizzare servizi e, comunque, a mantenere in essere partecipazioni societarie.

In ottemperanza all'art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii., il Comune ha approvato:

- la revisione straordinaria (ex art. 24 del D. Lgs. n° 175/2016 e ss.mm.ii.) delle società partecipate detenute dal Comune di Modica al 23.09.2016 (corredata del parere favorevole, come verbale prot. n° 55675 del 27.10.17, del Collegio dei Revisori dei Conti pro-tempore), giusta Delibera del Consiglio Comunale n° 25 del 30.01.18;
- la revisione ordinaria (ex art. 20 del D. Lgs. n° 175/2016 e ss.mm.ii.) delle società partecipate detenute dal Comune di Modica al 31.12.2016 (corredata del parere favorevole, come verbale prot. n° 1558 del 09.01.2018, del Collegio dei Revisori dei Conti pro-tempore) giusta Delibera del Consiglio Comunale n° 26 del 30.01.18

a seguito delle quali le Società partecipate "So. Svi. s.r.l." e "Distretto Turistico del SUD-EST S.C.R.L." erano state poste, rispettivamente, in "alienazione" e in "cessione";

- la revisione ordinaria (ex art. 20 del D. Lgs. n° 175/2016 e ss.mm.ii.) delle società partecipate detenute dal Comune di Modica al 31.12.2017, (corredata del parere favorevole, come verbale n° 47/2018 del 20.12.18, del Collegio dei Revisori dei Conti pro-tempore), giusta Delibera del Consiglio Comunale n° 124 del 27.12.18 a seguito della quale era stata posta in "cessione" la Società partecipata "Consorzio per le Autostrade Siciliane S.p.A. (CAS)";
- con Delibera della Giunta Comunale n° 317 del 30.12.2019 e successiva Deliberazione del Consiglio Comunale n° 14 del 19.02.2020, la revisione ordinaria "razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche" ai sensi del predetto art. 20 dello stesso D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii., delle partecipazioni societarie pubbliche possedute dal Comune di Modica alla data del 31/12/2018 (corredata del parere favorevole, come da verbale n° 5 del 22.01.2020, del Collegio dei Revisori dei Conti pro-tempore). A seguito di tale revisione periodica ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n° 175/2016 e ss.mm.ii., giusta Deliberazione del Consiglio Comunale n° 14 del 19.02.2020, il Comune di Modica deteneva partecipazioni dirette in 6 società, di cui: n. 2 SpA in liquidazione; n.1 s.r.l. in liquidazione; n.1 s.r.l.; n.1 Società Consortile per Azioni; n.1 Società Consortile a responsabilità limitata in liquidazione;
- con Delibera della Giunta Comunale n° 277 del 23.12.2020 e successiva Deliberazione del Consiglio Comunale n° 70 del 30.12.2020, la revisione ordinaria "razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche" ai sensi del predetto art. 20 dello stesso D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii., delle partecipazioni societarie pubbliche possedute dal Comune di Modica alla data del 31/12/2019 (corredata del parere favorevole, del Collegio dei Revisori dei Conti pro-tempore). A seguito di tale revisione periodica ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n° 175/2016 e ss.mm.ii., giusta Deliberazione del Consiglio Comunale n° 70 del 30.12.2020, il Comune di Modica deteneva partecipazioni dirette in 7 società:

- Terre della Contea S.C.a.R.L.;
- SO.SVI. SRL

mw

- ATO Ragusa Ambiente S.p.A. in liquidazione
 - S.R.R. - ATO 7 Ragusa
 - Modica Multiservizi s.r.l. in liquidazione
 - Servizi per Modica s.r.l. in liquidazione
 - Società A.T.O. Idrico -Ambito Territoriale Integrato -Ragusa in liquidazione
- con Delibere della Giunta Comunale n° 344 del 23.12.2021, come modificata e confermata con deliberazione n° 348 del 29.12.2021, e successiva Deliberazione del Consiglio Comunale n° 98 del 30.12.2021 ha approvato la revisione ordinaria "razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche" ai sensi del predetto art. 20 dello stesso D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii., delle partecipazioni societarie pubbliche possedute dal Comune di Modica alla data del 31/12/2020 (corredata del parere favorevole, del Collegio dei Revisori dei Conti pro-tempore). A seguito di tale revisione periodica ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n° 175/2016 e ss.mm.ii., giusta Deliberazione del Consiglio Comunale n° 98 del 30.12.2021, il Comune di Modica deteneva partecipazioni dirette in 12 società:
- Terre della Contea S.C.a.R.L.
 - SO.SVI. SRL
 - ATO Ragusa Ambiente S.p.A. in liquidazione
 - S.R.R. - Servizio Rifiuti ATO 7 Rg
 - Multiservizi s.r.l. in liquidazione
 - Servizi per Modica s.r.l. in liquidazione
 - Società A.T.O. Idrico -Ambito Territoriale Integrato -Ragusa in liquidazione
 - Assemblea Territoriale Idrica
 - Distretto Turistico del Sud – Est
 - Consorzio Autostrade Siciliane (CAS)
 - "MODICA ACQUE e DEPURAZIONE S.R.L."
 - "SOCIETA' CONSORTILE MODICA SERVIZI A.R.L."

Come prevede la norma, le informazioni dell'esito delle suddette ricognizioni straordinaria e ordinarie sono state rese disponibili attraverso l'applicativo del MEF. entro i tempi stabiliti, alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15 del citato D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii.

Il D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii. disciplina il procedimento di revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute dalle Pubbliche Amministrazioni, imposto annualmente ai sensi dell'art. 20.

La norma prescrive, infatti, che le partecipazioni detenute in società direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del decreto, non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art 4, commi 1, 2 e 3, ovvero che non soddisfino i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2 o che ricadano in una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, sono alienate o oggetto delle misure indicate all'art. 20, commi 1 e 2.

Per provvedere alla revisione ordinaria "razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche" possedute dal Comune di Modica alla data del 31/12/2021, da effettuarsi entro il 31.12.2022, le amministrazioni pubbliche devono attuare, annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, stabilendo quali siano le società che devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P., ossia devono essere oggetto di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, qualora si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) Partecipazioni societarie non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4. commi 1- 2- 3 T.U.S.P.;
- 2) Società che non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P.;
- 3) Società che ricadono in una delle ipotesi sotto elencate previste dall'art. 20, c. 2 T.U.S.P., ovvero:
 - partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P., sopra citato;
 - società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

Mei

- partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.

I provvedimenti di cui all'art. 20 commi 1 e 2, devono essere adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e trasmessi alla sezione di controllo della Corte dei Conti.

In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo, le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti e la trasmettono alla struttura individuata di cui all'art. 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente.

Il predetto art. 20 al comma 7 prevede che la mancata adozione degli atti di cui ai commi 1 e 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di € 5.000,00 ad un massimo di € 500.000,00 salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei Conti.

A seguito della revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute alla data del 23.09.2016, giusta Delibera di C.C. n° 25 del 30.01.2018, era stato deciso che ricorrevano gli estremi per attuare a carico della Società partecipata "SO.SVI. srl" il seguente intervento di razionalizzazione: alienazione quote, secondo le prescrizioni di legge dettate dagli artt. 24 e 20 del D.Lgs n. 175 del 2016, come integrato e corretto dal D.Lgs. n. 100/2017 e, pertanto, ai fini dell'avvio del procedimento amministrativo consequenziale per le determinazioni conseguenti all'intervento di razionalizzazione deciso di cui alla sopracitata Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 30.01.2018, con nota prot. n° 5899 del 05.02.19 e successiva pec del 05.03.19, era stato richiesto alla Società di comunicare la propria volontà ad esercitare il diritto di prelazione ai sensi dell'art. 7 dello Statuto della Società.

Considerato che:

- la legge di bilancio per il 2019 (legge n° 145 del 2018, articolo 1, commi 721 – 724) ha modificato la disciplina sulle società partecipate dalle Amministrazioni pubbliche. In particolare il comma 723 integra il Testo unico delle società partecipate pubbliche (D. Lgs. n° 175/2016), introducendo all'interno dell'art. 24, relativo alla revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle pubbliche amministrazioni, il comma 5 -bis;
- tale intervento normativo è volto a disapplicare, fino al 31 dicembre 2021, il *comma 4 (obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria) e il comma 5 (divieto per il socio pubblico di esercitare i diritti sociali e successiva liquidazione coatta in denaro delle partecipazioni)* del Testo Unico nel caso di società partecipate che abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione (dunque si suppone nel triennio 2014 – 2016);
- per queste società in utile, ai fini della tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, la norma autorizza, pertanto, l'Amministrazione Pubblica a prolungare la detenzione delle partecipazioni;
- la Società partecipata "SO.SVI.srl" , come risulta dall'esame dei Bilanci, nel triennio precedente alla revisione straordinaria delle partecipazioni societarie del Comune, giusta Delibera di C.C. n° 25 del 30.01.2018, ha registrato un risultato medio in utile, per i dettami della citata Legge di Bilancio per il 2019 (legge n° 145/2018 – art 1, comma 723) il suddetto intervento di razionalizzazione alienazione quote, secondo le prescrizioni di legge dettate dagli artt. 24 e 20 del D.Lgs n. 175 del 2016, come integrato e corretto dal D.Lgs. n. 100/2017 è stato sospeso fino al 31 dicembre 2021 e pertanto con la revisione ordinaria al 31.12.2019 di cui alla citata Deliberazione del C.C. n° 70 del 30.12.2020 la Società SO.SVI srl è stata reintegrata fra le società partecipate del Comune di Modica. Si è ritenuto, pertanto, ai sensi dell'art. 1, comma 723, della legge n° 145 del 2018 per il bilancio per il 2019, mantenere la Società alla data del 31.12.2021, valutando con la Deliberazione del C.C. n° 98 del 30.12.2021, relativa alla revisione ordinaria al 31.12.2020, che, l'Ente, comunque nel proprio interesse, avrebbe potuto procedere ad attuare i necessari atti amministrativi per la dismissione della Società, successivamente alla data del 31.12.2021.

Nella revisione ordinaria (ex art. 20 del D. Lgs. n° 175/2016 e ss.mm.ii.) detenute dal Comune di Modica al 31.12.2017,

giusta Delibera del Consiglio Comunale n° 124 del 27.12.18, fra le società partecipate era stata inserita la Società consortile a responsabilità limitata denominata "Gruppo Azione Locale Terra Barocca s.c.a.r.l." ;

La Legge di Bilancio n° 145/2018 – art 1, commi 721-724 (Legge di Bilancio 2019) ha modificato la disciplina delle società partecipate delle amministrazioni pubbliche al fine di attenuare taluni obblighi previsti dal Testo Unico approvato con il decreto legislativo n. 175/2016 e ss.mm.ii. e, in particolare, i commi 722 e 724 ampliano l'ambito applicativo della disciplina transitoria relativa alla riforma della società a partecipazione pubblica, prevedendo che i piani di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute, che le amministrazioni pubbliche sono tenute a redigere e comunicare annualmente al MEF e alla Corte dei Conti, non debbano riguardare i gruppi di azione locale inclusi i gruppi LEADER;

In seno alla revisione ordinaria relativa allo stato delle partecipate al 31.12.2020, approvata in Consiglio Comunale con atto n° 98 del 31.12.2021 sono state riconsiderate le Società "Consorzio Autostrade Siciliane (CAS)" e "Distretto Turistico del Sud Est" sottoposte al processo di razionalizzazione "cessione", rispettivamente a seguito della revisione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute alla data del 31.12.2017, giusta Delibera di C.C. n° 124 del 27.12.2018 e della revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute alla data del 23.09.2016, giusta Delibera di C.C. n° 25 del 30.01.2018, ed è stato determinato (come rilevasi dalle schede redatte) il loro mantenimento, considerato che:

- per il CAS: la partecipazione produce un servizio di interesse generale (art. 4 , comma 2) lett. a) e realizza e gestisce opere pubbliche (art.4 comma 2 lett. c .) ;
- per il Distretto Turistico del Sud - Est la partecipata produce un servizio di interesse generale (art. 4 , comma 2) lett. a)

Entrambi le Società hanno provveduto a regolarizzare lo stato economico approvando, (come si è appreso nel corso dell'anno 2021) nel caso del CAS i bilanci di previsione fino al triennio 2019 – 2021 e ultimo rendiconto esercizio 2019, nel caso del Distretto Turistico del SUD EST i Bilanci dal 2016 al 2020;

A seguito del riassetto della società partecipata "Servizi Per Modica s.r.l." in liquidazione, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n° 175/2016 e ss.mm.ii., come deliberato con atto del Consiglio Comunale n° 83 del 31.10.2019, corredato dal parere favorevole del Collegio dei Revisori giusto Verbale n° 46/2019 del 29.10.19, prot. n° 53539 del 29.10.19 sono state costituite le due nuove Società "MODICA ACQUE e DEPURAZIONE S.R.L." e "SOCIETA' CONSORTILE MODICA SERVIZI A.R.L.".

La Società "MODICA ACQUE e DEPURAZIONE S.R.L.", totalmente partecipata dal Comune di Modica con capitale sociale pari a € 50.000,00 è stata costituita in data 11.09.2020 con atto n° 36728 Rep. presso lo Studio del Notaio Giovanna Falco sito in Ragusa nella Via Archimede n° 17/D.

La "SOCIETA' CONSORTILE MODICA SERVIZI A.R.L." con capitale sociale pari a € 50.000,00, di cui il Comune di Modica, quale socio di maggioranza, detiene una partecipazione pari al 90% del capitale e, per il residuo di capitale, è ammessa esclusivamente la partecipazione della società "MODICA ACQUE e DEPURAZIONE S.R.L.", in quanto società interamente partecipata dal Comune di Modica, è stata costituita in data 01.12.2020 con atto n° 36919 Rep. presso lo Studio del Notaio Giovanna Falco sito in Ragusa nella Via Archimede n° 17/D.

Ma in atto le due Società sono rimaste inattive. L'Ente ha predisposto le procedure tecnico-amministrative per la cessione del ramo d'azienda ed il passaggio del personale dalla "Società S.P.M. srl in liquidazione", alle suddette costituenti Società "MODICA ACQUE e DEPURAZIONE S.R.L." e "SOCIETA' CONSORTILE MODICA SERVIZI A.R.L.". Nelle more della piena operatività delle due Società, la "S.P.M. srl in liquidazione" ha continuato a garantire i servizi strumentali previsti dalla deliberazione della Giunta Municipale n. 147 del 29.05.2014, rideterminati con Delibere G. M. n° 91/19 e n° 95/19 a supporto dell'Ente quali : • Servizio assistenza trasporto alunni con scuolabus; • Servizio di pulizia immobili comunali e/o nella disponibilità del Comune; • Servizio polivalente: attività di monitoraggio e verifica di funzionamento dei contatori idrici, apposizione di eventuali sigilli, piombatura, pulizia degli stessi, manovre rete idrica, trasporto acqua potabile, piccoli interventi di facchinaggio; • Servizio di gestione e conduzione degli impianti di depurazione comunali.

Ritenendo valido e conforme alla norma quanto proposto in seno al piano di razionalizzazione straordinario adottato ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. N° 175/2016, atteso che il Comune, per quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività riconducibili alle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2, 3 ha effettuato la seguente proposta di razionalizzazione ordinaria delle sottoelencate società partecipate:

SOCIETA' PARTECIPATE	MODALITA' DI REVISIONE	SOCIETA' PRESENTE ALLA DATA DEL 31.12.2021	SOCIETA' PRESENTE AL TERMINE DEL PROCESSO DI REVISIONE
Terre della Contea S.C.a.R.L.	LIQUIDAZIONE	X	X
SO.SVI. SRL	Mantenimento: per sospensione intervento di razionalizzazione: alienazione quote di cui alla revisione straordinaria, Delibera di del C.C. n° 25 del 30.01.2018, fino al 31.12.2021 per effetto dell'art. 1, comma 723, della legge n° 145 del 2018 per il bilancio per il 2019	X	X
Ato Ragusa Ambiente S.p.A. in liquidazione	LIQUIDAZIONE	X	X
S.R.R. - Servizio Ato 7 Ragusa	MANTENIMENTO Nessuna azione di razionalizzazione tenuto conto dell'obbligatorietà della partecipazione imposta dalla normativa della Regione Siciliana	X	X
Multiservizi s.r.l. in liquidazione	LIQUIDAZIONE	X	X
Servizi per Modica s.r.l. in liquidazione	LIQUIDAZIONE a seguito Assemblea della Società in seduta straordinaria del 29 dicembre 2020 per l'approvazione del Bilancio di esercizio al 31.12.2018 e del Bilancio di esercizio al 31.12.2019, ove dalle relazioni allegare sulla gestione dei Bilanci 2018 e 2019 sono state registrate perdite, rispettivamente, di € 951.889,00 e di € 807.113,00 -- pertanto nell'ambito di tale seduta straordinaria l'Assemblea ha deliberato di: - approvare il bilancio di esercizio al 31.12.2018 e il bilancio di esercizio al 31.12.2019 e di non procedere alla ricostituzione del capitale sociale e di porre ai sensi dell'art. 2484, comma 1, n. 3 c.e. la Società in liquidazione - Sono state avviate pertanto le procedure per il passaggio alle due nuove società costituite nel 2020, ai sensi dell'art. 4 comma 2, del D.Lgs. n° 175/2016 e ss.num.ii. "Modica acque e depurazione s.r.l. - Società partecipata totalmente dal Comune di Modica, e il consorzio denominato "Società Consortile Modica Servizi A.r.l." con quota di partecipazione del Comune pari al 90%	X	X
A.T.O. Idrico -Ambito Territoriale Integrato - Ragusa	LIQUIDAZIONE	X	X
ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA (ATI)	Mantenimento - nessuna azione di razionalizzazione tenuto conto dell'obbligatorietà della partecipazione imposta dalla normativa della Regione Siciliana	X	X
Distretto Turistico del Sud Est	Mantenimento a seguito revisione: La partecipata, così come riportato nella relativa scheda produce un servizio di interesse generale (art. 4, comma 2) lett. a) -	X	X

CONSORZIO AUTOSTRAD SICILIANE(CAS)	Mantenimento a seguito revisione: La partecipata , così come riportato nella relativa scheda produce un servizio di interesse generale (art. 4 , comma 2) lett. a) e realizza e gestisce opere pubbliche (art.4 comma 2 lett. c .) -	X	X
"MODICA ACQUE e DEPURAZIONE S.R.L." - INATTIVA	costituita in data 11.09.2020 con atto n° 36728 Rep. presso lo Studio del Notaio Giovanna Falco sito in Ragusa nella Via Archimede n° 17/D, la società alla data del 31.12.2021 è ancora inattiva.	X	X
"SOCIETA' CONSORTILE MODICA SERVIZI A.R.L." - INATTIVA	costituita in data 01.12.2020 con atto n° 36919 Rep. presso lo Studio del Notaio Giovanna Falco sito in Ragusa nella Via Archimede n° 17/D, la società alla data del 31.12.2021 è ancora inattiva.	X	X
SOCIETA'		12	12

2. PARTECIPAZIONI DIRETTE E INDIRETTE DEL COMUNE DI MODICA ALLA DATA DEL 31/12/2020

Il Comune di Modica detiene partecipazioni per le sotto elencate n. 12 Società:

- Terre della Contea S.C.a.R.L.
- SO.SVI. SRL
- ATO Ragusa Ambiente S.p.A. in liquidazione
- S.R.R. - ATO 7 Ragusa
- Modica Multiservizi s.r.l. in liquidazione
- Servizi per Modica s.r.l. in liquidazione
- Società A.T.O . Idrico -Ambito Territoriale Integrato -Ragusa in liquidazione
- Assemblea Territoriale Idrica - ATI
- Distretto Turistico del Sud – Est
- Consorzio Autostrade Siciliane (CAS)
- "MODICA ACQUE e DEPURAZIONE S.R.L."
- "SOCIETA' CONSORTILE MODICA SERVIZI A.R.L.,

Il riepilogo sintetico delle partecipazioni dirette ed indirette del Comune di Modica soggette al presente piano al
31/12/2022, è, dunque, il seguente:

MW

DESCRIZIONE	Capitale sociale	% Partecipazione	Valore nominale partecipazione
Terre della Contea S.C.a.R.L.	55.000,00	15,89%	8.739,50
SOSVI srl	104.000	1%	1.040
Ato Ragusa Ambiente S.p.A.	100.000,00	16%	33.870,00
S.R.R. - Servizio Rifiuti Ato 7 Rg	200.000,00	16,935%	33.870,00
Multiservizi s.r.l. in liquidazione	500.000,00	100%	500.000,00
Servizi per Modica s.r.l. in liquidazione	28.921,00	100%	100.000,00
A.T.O .Idrico -Ambito Territoriale Integrato -Ragusa		16,40%	
Assemblea Territoriale Idrica	41.387,42	17,55%	7.263,49
Distretto Turistico del Sud - Est	27.500,00	4%	1.100,00
Consorzio Autostrade Siciliane (CAS)	36.855.315,00	0,061%	22.481,74
"MODICA ACQUE e DEPURAZIONE S.R.L."	50.000,00	100%	50.000,00
- "SOCIETA' CONSORTILE MODICA SERVIZI A.R.L	50.000,00	90%	45.000,00

MLU

**3.RELAZIONE TECNICA DELLA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE SOCIETÀ E DELLE PARTECIPAZIONI
SOCIETARIE
AI SENSI DELL'ARTICOLO 20 DEL D.LGS. 175/2016**

Al fine di individuare le azioni di razionalizzazione da attuare relativamente al c.d. "gruppo comunale", sono state elaborate singole schede riepilogative per ogni organismo direttamente partecipato o indirettamente controllato alla data del 31.12.2021

Doc

Terre della Contea S.C.s.r.l.

partecipazione: 15,89%

Società CONSORTILE a Responsabilità limitata - P.I. 01178980882

CAPITALE SOCIALE 55.000,00 I.V.

La Società "Terre della Contea" a seguito revisione straordinaria giusta Delibera del C.C. n° 25 del 30.01.2018 è stata posta in liquidazione.

Ultimo Bilancio approvato al 31.12.2010, giusto verbale del 16/03/2012, da cui si rileva una perdita d'esercizio di euro 49.084 rinviata all'esercizio successivo - Patrimonio Netto: € 29.250.

Dal Bilancio si evince una situazione contabile generale della Società deficitaria, sia con riferimento alle posizioni debitorie nei confronti della Banca Agricola Popolare di Ragusa che nei confronti del personale.

Dal Verbale dell'Assemblea dei Soci del 16.03.2012 n° 39 risulta che il Comune di Modica intervenuto ha approvato la copertura delle perdite di esercizio relative all'anno 2010, complessivamente pari a € 49.084,00, da versare per ciascun socio in proporzione all'ammontare delle quote da ciascuno possedute. Tale perdita risulta unica situazione debitoria del Comune di Modica conosciuta. Non risultano comunicate al Comune ulteriori situazioni debitorie pregresse a suo carico.

I bilanci relativi agli anni successivi (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018) non sono stati approvati (il bilancio 2011 in bozza, non approvato, rileva una perdita presunta di € 39.541,00). Ad oggi, per dimissioni del Presidente e di tutti gli amministratori, non è stato ricostituito il CDA e la gestione ordinaria della Società è espletata dal Collegio Sindacale. Dopo alcuni tentativi andati a vuoto, il Collegio Sindacale non è riuscito a ricostituire il CDA per convocare l'Assemblea dei Soci per discutere e deliberare in merito alle azioni da intraprendere per l'operatività della Società e per la messa in liquidazione della stessa.

Considerato che:

- la messa in liquidazione della Società, ai sensi del D. Lgs. n° 175/2016 e ss.mm.ii., è stata deliberata con la Deliberazione del C.C. n° 25 del 30.01.2018 relativa alla revisione straordinaria al 23.09.2016 delle partecipate;
- la mancata costituzione del CDA non ha consentito l'avvio delle procedure amministrative previste dalla normativa per la definitiva messa in liquidazione della Società, che, pertanto, risulta ancora detenuta dall'Ente nella revisione ordinaria al 31.12.2020, giusta Deliberazione del Consiglio Comunale n° 98 del 30.12.2021;
- la Società in questione non rispetta i seguenti parametri di cui all'art. 20, comma 2, del TUSP, determinando, conseguentemente, l'obbligo di razionalizzazione della stessa, ovvero:

- ✓ Ai sensi dell'art. 20, comma 2, lett. a) del TUSP la Società non svolge alcuna delle attività ammesse dall'art. 4 del TUSP
- ✓ Ai sensi dell'art. 20, comma 2, lett. b) del TUSP la Società risulta priva di dipendenti

-La Società, inoltre, dai dati in atto in possesso, non risulta aver prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2013 – 2015, per cui la partecipazione non rientra nell'ambito della disposizione derogatoria di cui all'art. 24 comma 5-bis del TUSP di cui all'art. 1, comma 723 della legge del 30 dicembre 2018 n° 145 /legge di bilancio 2019.

Per quanto sopra, ritenuto, in osservanza a quanto prescritto dalla vigente e sopramenzionata normativa, che l'Ente non ha più l'obbligo di legge di mantenimento della quota sociale, nell'interesse dell'Ente si intende proporre all'approvazione del Consiglio Comunale la risoluzione del rapporto societario

Sono state avanzate alla Società annualmente le richieste di rapporto debito/credito ma nessuna comunicazione in merito è pervenuta all'Ente, pertanto, ad oggi si ritiene che non risultino debiti nei confronti della Società atteso che nella contabilità dell'Ente non risulta iscritta alcuna situazione debitoria.

mw

SCHEDA TECNICA												
RAGIONE SOCIALE	Modica Multiservizi srl in liquidazione	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Forma giuridica	Società a responsabilità limitata											
C.F. / P.IVA	P.I. 01274180832											
Codice ATECO	RG 522130											
Finalità	La Società ha gestito, fino al 30 aprile 2011, i servizi costituenti la propria attività: 1) la manutenzione degli edifici comunali; 2) la manutenzione stradale e della rete idrica; 3) la pulizia degli immobili comunali; 4) la manutenzione dell'area a verde pubblico; 5) il servizio di scuolabus; 6) gestione e vigilanza delle aree destinate a parcheggio a pagamento. Nelle more della esternalizzazione a seguito indicazione di gara, dal 01.05.2011 al mese di maggio 2021, ha continuato a garantire il solo servizio di custodia e vigilanza delle aree di sosta a pagamento (cd. strisce blu)											
N° Attività Svolte	una											
N° Addetti	zero											
N° Società Controllate	500.000											
Capitale Sociale	500.000											
% Partecipazione	100%											
Valore nominale partecipazione	500.000											
	La Società è stata posta in liquidazione dal 2011. Per la sua cessazione completa occorreva esternalizzare come si evince dal piano di razionalizzazione allegato alla D.G. n° 69/15 l'ultimo servizio gestito: aree di sosta a pagamento. Nel mese di Maggio 2021 sono state ultimate le procedure del passaggio del personale alla nuova ditta gestore del servizio di sosta a pagamento. La conclusione del passaggio del personale alla nuova ditta gestore del servizio rappresentava il passaggio fondamentale per la liquidazione della Società. Insiste tuttavia un contenzioso tra l'Ente e la società in liquidazione, e pertanto le procedure di scioglimento e di completamento della fase di liquidazione della Società potranno essere definite solo a conclusione del contenzioso in essere											
Durata Società												
Onere dell'Ente a carico bilancio comunale												
Amministratori Enti in Organ di amministrazione												
Carica sociale												
Treatmento economico												
Costo del Personale	989.757	226.345	219.112	225.852	241.440	225.440	212.727	238.930	244.982			
Fatturato	////	////	395.828	278.905	224.043	274.095	223.946	260.850	269.742			
Fatturato Medio	////	////	////	////	////	////	////	////	////			
Utile/Perdita	-257.132	30.289	-247.554	-158.023	-42.775	-62.357	-3.829	-11.225	-13255	275.344		

NOTE: La società al 31.12.2021 aveva approvato i bilanci sino al 2019. Relativamente all'anno 2020 insisteva una bozza del Bilancio non ancora approvato dall'assemblea dei soci.

12

ma

**MODICA MULTISERVIZI SRL in liquidazione
partecipazione 100%**

**Società a responsabilità limitata con unico socio- P.I. 01274180882 CAPITALE SOCIALE
500.000,00 I.V.**

Procedura in corso: SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

La Società ha gestito, fino al 30 aprile 2011, i seguenti servizi:

- la manutenzione degli edifici comunali;
- la manutenzione stradale e della rete idrica;
- la pulizia degli immobili comunali;
- la manutenzione dell'area a verde pubblico;
- il servizio di scuolabus;
- la gestione e vigilanza delle aree destinate a parcheggio a pagamento.

Con Delibera Consiliare n. 172 del 29.12.2010 fu deliberata la messa in liquidazione della Soc. Modica Multiservizi con la nomina di due liquidatori esterni all'Ente il cui costo annuo era pari a € 26.000,00 e di un unico revisore il cui costo annuo fu fissato in € 4.160,00. Fu deliberato, altresì, che la società in liquidazione doveva provvedere alla gestione provvisoria del servizio di sosta a pagamento fino all'individuazione del nuovo concessionario esterno, pertanto dal 01.05.2011 al 24.05.2021 la società ha gestito, esclusivamente, il servizio di vigilanza delle aree destinate a parcheggio a pagamento "c.d. strisce blu".

Il costo del personale adibito a tale servizio di sosta a pagamento, costituito da n° 12 dipendenti (n° 10 ausiliari del traffico, n° 1 responsabile e n° 1 addetto all'ufficio sanzioni) ha rappresentato, dalla data di messa in liquidazione della società (maggio 2011) alla data di transizione nel nuovo gestore del servizio di sosta a pagamento (maggio 2021) il costo più rilevante, così come si evince dai dati riportati nella scheda allegata in relazione ai bilanci approvati.

Con D.G. n. 69/2015 fu approvato un nuovo piano di razionalizzazione che prevedeva i seguenti interventi:

- punto uno: riduzione dei liquidatori da 2 a 1 - Risulta che i liquidatori rimasero in due e, invece, fu ridotto il compenso prima da 26.000 a 20.000 €, ridotto poi nel 2016 ancora di ulteriori 5.000 €.
- punto due: individuazione di un concessionario esterno per la gestione del servizio di sosta a pagamento con obbligo della ditta aggiudicataria di assunzione del personale già dipendente della Modica Multiservizi srl.

L'esternalizzazione di tale ultimo servizio gestito rappresentava la condizione necessaria per la definitiva chiusura della società.

A seguito delle dimissioni dei liquidatori della Società, con delibera n. 253 del 28 settembre 2018, la Giunta Comunale demandò alla scrivente, competente Responsabile P.O. pro-tempore del IX Settore, l'espletamento di apposita gara per l'individuazione dei nuovi liquidatori al fine di garantire la copertura delle relative funzioni per l'espletamento delle pratiche relative alla liquidazione della suddetta Società partecipata, prevedendo per gli stessi un compenso complessivo annuo pari ad € 7.500,00.

La Società, comunque, nelle more dell'esternalizzazione a seguito indizione gara pubblica, fino al mese di maggio 2021 ha continuato a garantire il servizio di custodia e vigilanza delle aree di sosta a pagamento (c.d. strisce blu)

A riguardo si evidenzia che, a seguito indizione gara, con determina n° 1997 del 12.09.2017, il "Servizio per la gestione della sosta a pagamento nelle aree pubbliche del territorio del Comune di Modica e nel parcheggio di Viale Medaglie D'Oro" era stato aggiudicato alla Ditta A.Q.T.I. Publiparking srl/Publiservizisrl con sede in Roma, Piazza Capranica. Il bando di gara e il Capitolato Speciale d'Appalto contenevano la clausola dell'obbligo per la ditta aggiudicataria di assumere il personale, già dipendente, della Soc. Modica Multiservizi srl. Le procedure di aggiudicazione definitiva non furono espletate a seguito ricorso al TAR dell'altra ditta partecipante. Il TAR di Catania, con sentenza n° 889/2018 del 02.05.18, accoglieva parzialmente il ricorso proposto dalla Pegaso Coop. Sociale, disponendo la riedizione della gara. Per quanto sopra, l'Ente, con determinazione n° 1715 del 28.06.18, in osservanza alla citata sentenza del TAR di Catania, revocava alla Ditta A.Q.T.I. Publiparking srl/Publiservizisrl l'aggiudicazione del servizio di che trattasi. L'Ente,

pertanto, riavviava, nell'anno 2019, le procedure amministrative per l'indizione della nuova gara per l'esternalizzazione del predetto servizio di sosta a pagamento. Dopo un lungo e complesso iter burocratico, fatto di ricorsi e contro ricorsi, dal 2017 al 2020, il servizio della sosta a pagamento fu finalmente affidato, giusta determina n. 1370 del 29.05.2020, all'ATI Nam 3 s.r.l. e Elicar Parking s.r.l.. Con Determina n. 1863 del 29.07.2020 era stata dichiarata efficace l'aggiudicazione a favore della detta ATI ed era stato firmato il contratto. La ditta affidataria, l'Ati NAM 3 ed Elicar ParKing srl, oltre alla gestione delle cosiddette "strisce blu" dovrà provvedere alla gestione e alla ristrutturazione del parcheggio di Viale Medaglie D'Oro. Su tutto il perimetro delle strisce blu è stata prevista l'installazione di 37 parcometri che permettono di pagare la sosta scaricando l'app con lo smartphone e di totem multimediali con i quali si possono conoscere i servizi a disposizione e gli stalli liberi per il parcheggio. In viale Medaglie D'Oro è prevista l'installazione di n. 4 colonnine per la ricarica delle auto elettriche, di n. 2 parcometri, di n.15 biciclette elettriche e n. 2 bus navetta per fare la spola con Piazzale Falcone Borsellino, prevedendo varie fermate lungo il tragitto, a servizio dei residenti e lavoratori che giornalmente fruiscono del Centro Storico. Un servizio innovativo ed efficiente in linea con lo sviluppo sostenibile di una Città all'avanguardia con i principi della sostenibilità, della green economy, della mobilità ecologica volta alla riduzione del traffico veicolare locale e di polveri inquinanti nell'atmosfera.

Nei primi mesi del 2021 furono avviate e concluse le procedure con i sindacati per il passaggio del personale dipendente della Società "Modica Multiservizi SRL" in liquidazione alla nuova Società gestore delle aree pubbliche del territorio comunale destinate alla sosta a pagamento. Tale condizione rappresentava il presupposto necessario per la definitiva chiusura della Società partecipata "Modica Multiservizi SRL" già in liquidazione

In ordine ai Bilanci per la Modica Multiservizi srl (in liquidazione) si registrano i seguenti risultati:

- 2013 perdita € 247.554,00
- 2014 perdita € 158.023,00
- 2015 perdita € 42.775,00
- 2016 perdita € 62.357,00
- 2017 perdita € 3.829,00
- 2018 perdita € 11.225,00
- 2019 perdita € 13.255,00

La suddetta società, nonostante le perdite subite nel tempo, ha registrato un patrimonio netto di liquidazione al 31/12/2018 di € 11.225 e di € 226.589 al 31.12.2019

Il costo del personale, costituito da n° 12 dipendenti (n° 10 ausiliari del traffico, n° 1 responsabile e n° 1 addetto all'ufficio sanzioni), è stato il costo più rilevante. Tale costo per l'anno 2018 e per l'anno 2019 è stato, rispettivamente, pari a € 238.930 e a € 244.982

Al 31.12.2021 non risultava ancora approvato il Bilancio esercizio 2020. Con nota pec del 25.11.2021 il liquidatore inviò una bozza del Bilancio esercizio 2020 non ancora approvato dall'Assemblea dei soci e la relazione sulla gestione, comunicando che la relazione definitiva del revisore dei conti era in corso di redazione. Dall'esame della bozza si rilevava per l'esercizio 2020 una perdita di € 16.931,00, un patrimonio netto di liquidazione al 31.12.2020 di € 209.659 e un costo del personale di € 182.740

In relazione ai rapporti debiti e crediti, i nuovi liquidatori, con note pec del 02.07.19, del 19.01.2021 e del 02.07.2021 rilevavano che, rispettivamente, alle date del 31.12.2018, come si evince dal bilancio di esercizio 2018 approvato il 26.06.2019, del 31.12.2019, come si evince dal bilancio di esercizio 2019 approvato il 12.06.2020, e del 31.12.2020 non sussistevano debiti della società partecipata nei confronti del Comune di Modica.

A seguito richiesta prot. n. 26772 del 27.05.2022, con nota pec del 14.06.2022 i liquidatori della "Modica Multiservizi S.r.l. in liquidazione" comunicavano che alla data del 31.12.2021 non sussistevano debiti della società nei confronti dell'Ente. Sussisteva, invece, un credito nei confronti del Comune di Modica scaturente dalla sentenza n. 187/2018 del Tribunale di Ragusa di euro 3.026.644,05 oltre interessi di mora dal giorno del dovuto e fino al soddisfo, credito fino al 31.12.2021 era ancora sub iudice in attesa della definizione del Giudizio di Appello promosso dal Comune di Modica presso la Corte di Appello di Catania. Infatti la predetta sentenza era stata impugnata dinanzi la Corte d'Appello di Catania, la quale, con la pronuncia n. 82/2022, ha accolto l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha

condannato il Comune di Modica al pagamento della somma di euro 2.791.218,72. La Giunta Comunale con deliberazione n. 25 dell'8 febbraio 2022, su proposta del Responsabile dell'Avvocatura comunale, ha approvato un atto dichiaratorio tra l'Ente e la società Modica Multiservizi s.r.l. in liquidazione, in accoglimento della richiesta di pagamento delle somme dovute formalizzata dalla società, col quale è stato deliberato il pagamento di una somma pari al 10% delle somme riconosciute in sentenza di appello, euro 279.122,00, senza alcun riconoscimento del debito, con animo di rivalsa e con espressa riserva di impugnare la sentenza n. 82/2022 della Corte d'Appello di Catania. La Giunta comunale con deliberazione n. 73 del 14 marzo 2022, ha deliberato di proporre ricorso presso la Cassazione per impugnare la sentenza n. 82/2022 resa dalla Corte d'Appello di Catania nella causa civile N. R.G. 938/2019.

Per quanto sopra, il debito iniziale, euro 3.138.256,08, dell'Ente verso la Società, ad oggi, al netto degli abbattimenti a seguito sentenze pari a euro 347.037,36 e del pagamento della somma di euro 279.122,00, ammonta a euro 2.512.096,72 tale somma è ancora sub iudice in quanto oggetto del predetto ricorso in Cassazione.

Atteso che il nuovo gestore del servizio di sosta a pagamento ha avviato l'attività lavorativa a far data del 24 maggio 2021 ed il personale addetto al servizio delle strisce blu è transitato oramai nel nuovo gestore, la conclusione del superiore contenzioso rappresenta pertanto l'ultimo tassello indispensabile per definire le procedure di scioglimento e di completamento della fase definitiva di liquidazione della Società.

MW

SCHEDA TECNICA

RAGIONE SOCIALE	Servizi Per Modica s.r.l. in liquidazione	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Forma Giuridica	Società a responsabilità limitata									
C.F. / P.IVA	P.I. 01287240389									
Codice ATECO	841390									
Finalità	La Società opera prevalentemente nel settore dei servizi strumentali a favore del Comune di Modica, quali: • Servizio di pulizia immobili comunali e/o nella disponibilità del Comune; • Servizio polivalente: attività di monitoraggio e verifica di funzionamento dei contatori idrici, apposizione di eventuali sigilli, plombatura, pulizia degli stessi, manovre rete idrica, trasporto acqua potabile, piccoli interventi di facchinaggio, interventi di scerbatura e manutenzione verde pubblico, supporto operativo per servizio affissioni comunali quando richiesti; • Servizio di gestione e conduzione degli impianti di depurazione comunali.									
N°. Attività Svolte	una									
N°. Addetti		87	54	83,5	84,5	103	95	92	90	84
N°. Società Controllate	zero									
Capitale Sociale	100.000 i.v.									
% Partecipazione	100%									
Valore nominale Partecipazione	100.000									
Durata Società	data termine 31.12.2050									
Onere dell'Ente a carico bilancio comunale										
Amministratori/Ente in Organi di amministrazione										
Carica sociale										
Trattamento economico										
Costo del Personale		1.739.903	2.459.298	1.649.184	1.751.263	2.229.724	2.247.747	1.894.114	1.963.891	1.929.299
Fatturato		////	////	1.844.683	2.274.988	2.244.341	2.888.300	2.593.581	1.588.760	1.629.507
Fatturato Medio		////	////	////	////	////	////	////	////	////
Utile/Perdita		-21.458	247	-349.115	728	-687.233	-153.847	2.212	-951.889	-807.513

VINCOLI GIURIDICI SOSTANZIALI: Motivata sussistenza o meno delle condizioni ex art. 20, comma 2, T.U.S.P.

Al sensi dell'art. 20, comma 2, T.U.S.P.: in relazione al punto f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento.

NOTE

E' stato ritenuto necessario ed improrogabile provvedere ad attuare: 1) un piano di razionalizzazione e di contenimento dei costi di funzionamento. Essendo l'Ente in procedura di Riequilibrio Finanziario Pluriennale e in attesa di esame ministeriale, nella Rimodulazione del Piano di Riequilibrio sono stati rideterminati i corrispettivi dei contratti di servizio per le attività espletate dalla Società, in adozione e in attuazione di ulteriori misure di razionalizzazione e di contenimento della spesa, secondo quanto approvato dal Consiglio Comunale con le Delibere di revisione straordinaria e di revisione ordinaria n° 25 del 30-01-18, n° 26 del 30-01-18, n° 124 del 27-12-2018, n°14 del 19-02-2020, n° 70 del 30-12-2020 e n° 98 del 30-12-2021 così come prescritto dal detto D.lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii. 2) Nel corso del 2018, al fine di contenere i costi di funzionamento furono adottati alcuni interventi a carico dei servizi e a carico del personale. Fu ridotto di un ulteriore 12,55% il costo mensile sostenuto rispetto a quello dell'anno 2017, furono esternalizzati alcuni servizi tra i quali il servizio di lettura dei contatori idrici determinando difatti una riduzione dei costi da corrispondere alla Società; l'Amministratore Unico adottò un Piano di Ristrutturazione della Società per il ripianamento delle perdite con il quale si proponeva una razionalizzazione dei costi, in particolare riduzione dei costi del personale, riduzioni dei costi indiretti a carico degli amministratori, del Collegio Sindacale, dei revisori e degli onorari dei professionisti esterni;

3) necessità di esternalizzazione di alcuni dei servizi svolti dalla SPM per carenza di personale qualificato e, pertanto, resti in maniera non efficace;

4) un progetto di riassetto riorganizzazione e razionalizzazione dei servizi di interesse generale inclusa la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. a. D.lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii. per la costituzione delle due nuove società come meglio descritte nella nota allegata ; 5) Sottoporre la Società al processo di liquidazione, a seguito delle perdite registrate nei bilanci anni 2018 e 2019- in data 29 dicembre 2020, nell'ambito della seduta straordinaria nella quale era stata convocata l'Assemblea della Società presso lo studio del notaio Giovanna Falco, con sede in Ragusa, per l'approvazione del Bilancio di esercizio al 31.12.2018 e del Bilancio di esercizio al 31.12.2019 emerse che per l'anno 2018 era stata registrata una perdita di € 951.889,00 e per l'anno 2019 era stata registrata una perdita di € 807.113,00 per un totale di € 1.759.002,00. Pertanto nell'ambito di tale seduta straordinaria l'Assemblea deliberò di non procedere alla ricostituzione del capitale sociale e di dare atto, pertanto, ai sensi dell'art. 2484, comma 1, n. 3 c.c., che si era verificata una causa di scioglimento della Società, conseguentemente si decideva si porre la società in liquidazione, affidando le operazioni di liquidazione a Guastella Antonio, come liquidatore, nominato e designato a voti unanimi dall'Assemblea.

Ma

***Società Servizi Per Modica srl (SPM srl) in liquidazione
partecipazione 100%***

Società a responsabilità limitata con unico socio - P.I. 01287240889

CAPITALE SOCIALE 28.921,00 I.V.

Procedura in corso: SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

La Società è stata mantenuta poiché produce beni e servizi necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, garantendo l'espletamento di servizi strumentali a favore dell'Ente quali:

- Servizio assistenza trasporto alunni con scuolabus (effettuato fino al mese di giugno 2021);
- Servizio di pulizia degli immobili comunali e/o nella disponibilità del Comune;
- Servizio polivalente: attività di monitoraggio e verifica di funzionamento dei contatori idrici, apposizione di eventuali sigilli, piombatura, pulizia degli stessi, manovre rete idrica, trasporto acqua potabile, piccoli interventi di facchinaggio, interventi di scerbatura e manutenzione verde pubblico, supporto operativo per servizio affissioni comunali quando richiesti;
- Servizio di gestione e conduzione degli impianti di depurazione comunali.

Nell'ambito della revisioni straordinaria n° 25 del 30.01.2018 e delle revisioni ordinarie n. 26 del 30.01.2018, n° 124 del 27.12.18, n. 14 del 19.02.2020, n.70 del 30.12.2020 e n° 98 del 30.12.2021, come prescritto dal D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii. attraverso i bilanci di esercizio approvati, è stata esaminata la situazione economica-finanziaria della Società ed è stata evidenziata la necessità di attuare un piano di razionalizzazione e di contenimento dei costi di funzionamento. Essendo l'Ente in procedura di Riequilibrio Finanziario Pluriennale approvata dalla Corte dei Conti, Sezione Controllo Regione Siciliana, con deliberazione n. 311/2015, e successiva Rimodulazione del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 20 febbraio 2018, in attesa di esame ministeriale, nella Rimodulazione del Piano di Riequilibrio sono stati rideterminati i corrispettivi dei contratti di servizio per le attività espletate dalla Società, per il periodo dal 2019 al 2028, in adozione e in attuazione di ulteriori misure di razionalizzazione e di contenimento della spesa, secondo quanto approvato dal Consiglio Comunale con le citate Delibere di revisione straordinaria e di revisione ordinaria e come prescritto dal detto D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii.

Dall'esame dei bilanci approvati sono stati registrati i seguenti risultati di esercizio:

- 2012 utile € 247,00
- 2013 perdita € 349.115,00
- 2014 utile € 728,00
- 2015 perdita € 687.000,00
- 2016 perdita € 153.847,00
- 2017 utile: € 2.212,00 - Patrimonio Netto: € 59.911,00.
- 2018 perdita: € 951.889,00 - Patrimonio Netto: € 28.921,00.
- 2019 perdita: € 807.513,00 - Patrimonio Netto: € 28.921,00.

Al fine di poter consentire il necessario intervento di ripianamento delle perdite della società per gli esercizi 2015 e 2016, ed evitare la messa in liquidazione della stessa, l'Amministratore Unico della SPM ha approvato un piano di ristrutturazione aziendale ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 4, del D.Lgs. n.175/2016 e ss.mm.ii. inviato all'Amministrazione Comunale. Detto Piano complessivo di ristrutturazione contemplava, nel rispetto della norma, l'attuazione del piano pluriennale 2019-2020-2021, in cui si evidenziava il raggiungimento dell'equilibrio economico dell'attività a decorrere dall'esercizio 2019 ed il mantenimento dello stesso negli anni successivi da operare attraverso le seguenti misure:

- la revisione di alcune voci di spesa per lo svolgimento delle attività di cui ai contratti di servizio che dovevano essere stipulati a decorrere da gennaio 2019;
- l'adozione di misure di razionalizzazione del personale volte alla riduzione del personale o alla riduzione del monte ore lavorativo o al pre-pensionamento;
- la riduzione dei costi indiretti riguardanti le seguenti voci di spesa: compenso Amministratore, compenso Collegio Sindacale, compensi per prestazioni professionali inerenti incarichi per consulenze legali, fiscali e del lavoro;
- effettuare tutte le spese inerenti l'acquisto di beni e servizi attraverso procedure di evidenza pubblica con assegnazione alle offerte economicamente più vantaggiose, nei limiti del budget assegnato.

Con Delibera del Consiglio Comunale n° 125 del 27.12.2018, fu approvato il ripianamento delle perdite relativamente agli esercizi 2015 e 2016. La società approvò i bilanci 2015, 2016 e 2017 nel corso della riunione di assemblea straordinaria del 29/12/2018 e nel corso della stessa assemblea furono ripianate le perdite degli esercizi precedenti attraverso l'utilizzo di riserve, del capitale sociale residuo per euro 28.921,00 e con l'apporto di una somma di euro 800.000,00 da parte dell'Ente. Contestualmente fu adottato il predetto Piano Aziendale di Risanamento per il periodo 2019-2021, con il quale si proponeva una razionalizzazione dei costi con riferimento ad una riduzione dei costi a carico del personale da € 1.191.098,00 prevista per l'anno 2019, ad euro 1.086.183 per l'anno 2020 e, infine, a € 617.680,00 per l'anno 2021.

Nelle more dell'attuazione del Piano di ristrutturazione aziendale di cui al piano di risanamento per il ripianamento delle perdite sopracitato proposto dalla Società e della necessaria esternalizzazione, per carenza di personale qualificato, di alcuni dei servizi svolti dalla SPM, con le Delibere della Giunta Comunale n° 91/19 e rettifica n° 95/19, n° 147/17.06.19, n° 235/12.09.19, n° 284 del 07.11.2019 e n° 311/20.12.19, nell'impossibilità di stipulare il contratto annuale di servizio a decorrere dal 01.01.2019, previsto nel Piano aziendale di ristrutturazione, fu deliberata, rispettivamente, per il primo, il secondo, il terzo e per il IV trimestre 2019, la prosecuzione dei servizi già previsti nella Delibera G.M. n. 147/14 e ss.mm.ii. ed erogati dalla Società S.P.M. nell'ambito degli obiettivi gestionali, strategici ed organizzativi prefissati dall'amministrazione comunale, ricorrendo alla stipula di contratti trimestrali nella forma della scrittura privata. Per lo svolgimento dei servizi assegnati alla Società sono state impegnate le somme necessarie nel rispetto dell'importo di cui alla rimodulazione del Piano di Riequilibrio che per l'anno 2019 era pari a € 1.785.940,20 IVA compresa.

Quanto sopra è stato deliberato nelle more che l'Amministratore Unico provvedesse a dare debita comunicazione sulle misure del Piano di ristrutturazione e risanamento aziendale della Società adottate e/o in adozione.

Con nota prot. n° 37159 del 24.07.19 e successive prot. n° 43952 del 11.09.2019 e n° 55153 del 07.11.19, fu sollecitato all'Amministratore Unico della SPM la presentazione della documentazione prevista dal Piano di risanamento approvato (bilancio infrannuale, reports economico finanziari per trimestri solari e budget economico, etc.) necessaria ed indispensabile perché l'Ente potesse effettuare un adeguato controllo analogo, così come disciplinato dal D. Lgs. n° 175/2016 e ss.mm.ii. e al fine di monitorare l'andamento economico, finanziario e patrimoniale della Società e il raggiungimento degli obiettivi gestionali di cui al detto piano di risanamento, nonché la qualità e quantità dei servizi gestiti. Per la mancata trasmissione dei reports periodici e a causa della mancata effettuazione e revisione delle voci di spesa per lo svolgimento delle attività, l'Ente non ha potuto esercitare quelle forme di controllo analogo previsto dal D. Lgs. n° 175/2016 e ss.mm.ii.

Con Delibera di Consiglio Comunale n° 83 del 31.10.2019, opportunamente corredata dal parere favorevole del Collegio dei Revisori giusto Verbale n° 46/2019 del 29.10.19, acquisito al protocollo del Comune in data 29.10.19 con n° 53539, fu deliberato il riassetto della società partecipata "Servizi Per Modica s.r.l.", la riorganizzazione e la razionalizzazione dei servizi di interesse generale inclusa la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. a, D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii.

Tale progetto di riassetto, riorganizzazione e razionalizzazione della società partecipata "Servizi Per Modica s.r.l.", prevede:

- la costituzione di una società a responsabilità limitata, denominata "MODICA ACQUE e DEPURAZIONE S.R.L.", a

partecipazione totale dell'Ente, ove confluiranno n. 27 unità lavorative della SPM, che dovrà garantire le attività inerenti i servizi di gestione e conduzione degli impianti di depurazione comunale, attività di monitoraggio e verifica di funzionamento dei contatori idrici, apposizione di eventuali sigilli, piombatura, pulizia degli stessi e manovre rete idrica, trasporto acqua potabile, unitamente alla forza lavoro impegnata nelle predette attività, incluse quelle amministrativo-contabili;

- la costituzione di una società consortile, denominata "SOCIETA' CONSORTILE MODICA SERVIZI A.R.L.", di cui Comune di Modica, quale socio di maggioranza, si riserva una partecipazione pari al 90% del capitale e, per il residuo di capitale, è ammessa esclusivamente la partecipazione della società "MODICA ACQUE e DEPURAZIONE S.R.L.", in quanto società interamente partecipata dal Comune di Modica, ove confluiranno n. 52 unità lavorative della SPM, e avrà, per oggetto, esclusivamente la prestazione dei servizi necessari o strumentali alle attività del Comune di Modica e delle relative società partecipate sulle quali lo stesso Comune eserciterà il controllo analogo diretto. La società consortile "SOCIETA' CONSORTILE MODICA SERVIZI A.R.L.", con mezzi, strutture e personale proprio, potrà esercitare le seguenti attività:

- gestione dei servizi di pulizia, portierato, custodia e vigilanza degli immobili in possesso o in uso dell'ente e/o delle società partecipate, destinati ad uffici e/o di uso pubblico, spiagge e aree naturali protette;
- gestione dei servizi a supporto dell'igiene ambientale, delle attività socio-sanitarie, assistenziali, cimiteriali e dei canili;
- gestione dei servizi di assistenza e/o trasporto scolastico;
- gestione dei servizi amministrativi, di contabilità, di formazione del personale;

mentre la società partecipata "SERVIZI PER MODICA S.R.L." in liquidazione continuerà a svolgere i servizi non trasferiti alle costituenti società, relativamente alle attività di manutenzione e verde, unitamente alla forza lavoro impegnata nelle predette attività per n. 5 lavoratori.

Con tale atto l'Amministrazione Comunale si è assunta la responsabilità politica di utilizzare le risorse pubbliche a disposizione dell'Ente allo scopo di salvaguardare la forza lavoro della attuale partecipata "SERVIZI PER MODICA S.R.L." e di garantire la continuità dei servizi sopraelencati e ritenuti necessari e strumentali per l'Ente. Le costituenti Società svolgeranno esclusivamente attività di produzione di servizi di interesse generale e strumentali per l'Ente nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento. Le attività da esse svolte saranno circoscritte alle effettive necessità dell'Amministrazione Comunale, pienamente funzionali al perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente non confliggenderanno con la libera esplicazione del mercato concorrenziale rimesso all'iniziativa economica privata.

Il progetto di riassetto, come viene esplicitato ampiamente nella predetta Deliberazione del Consiglio Comunale n° 83 del 31.10.2019, mantiene, in osservanza a quanto disposto dall'art. 5 del T.U.S.P., la sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla norma, in particolare sul piano della strumentalità dell'operazione, della convenienza economica, della sostenibilità finanziaria e della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

Al fine della realizzazione di quanto programmato con citata Deliberazione del C.C. n° 83/31.10.2019, con deliberazione n° 316 del 30.12.2019 la Giunta Comunale impartì le direttive per attuare tutti i necessari adempimenti amministrativi per la costituzione delle due nuove società partecipate:

- "MODICA ACQUE e DEPURAZIONE S.R.L." società partecipata totalmente dal Comune di Modica, con capitale sociale di euro 50.000,00;
- "SOCIETA' CONSORTILE MODICA SERVIZI A.R.L." con quota di partecipazione del Comune pari al 90% del capitale sociale di euro 50.000,00.

Nelle more di definire tutte le procedure burocratiche connesse all'attuazione del citato progetto di riassetto, riorganizzazione e razionalizzazione della società partecipata "Servizi Per Modica s.r.l." in liquidazione, sono stati adottati i necessari atti amministrativi (deliberazioni/determinazioni e contratti trimestrali in proroga al contratto REP n. 15844 del 03.10.2014) per la prosecuzione dei sottoelencati servizi strumentali previsti dalla deliberazione della Giunta

Municipale n. 147 del 29.05.2014, rideterminati con Delibere G. M. n° 91/19 e n° 95/19 ed erogati dalla Società S.P.M. a supporto dell'Ente:

- Servizio assistenza trasporto alunni con scuolabus;
- Servizio di pulizia immobili comunali e/o nella disponibilità del Comune;
- Servizio polivalente: attività di monitoraggio e verifica di funzionamento dei contatori idrici, apposizione di eventuali sigilli, piombatura, pulizia degli stessi, manovre rete idrica, trasporto acqua potabile, piccoli interventi di facchinaggio;
- Servizio di gestione e conduzione degli impianti di depurazione comunali.

E in effetti i superiori servizi, con eccezione del "Servizio di assistenza trasporto alunni con scuolabus", interrotto a causa della chiusura delle scuole per la conclamata emergenza sanitaria da Covid 19, sono stati garantiti quasi totalmente dalla Società per il I, il II e anche nel corso del III trimestre 2020.

Anche se parte del personale, alternandosi, ha fruito della cassa integrazione causa emergenza COVID 19 (trattasi soprattutto del personale addetto al Servizio di Assistenza trasporto scolastico), la Società ha garantito tutte le attività previste in relazione ai servizi essenziali quali gestione dei depuratori comunali, trasporto acqua potabile, manovre rete idrica comunale, interventi di pulizia negli uffici comunali per i quali, oltre alla normale pulizia, sono stati disposti, a partire dal 27 aprile 2020, in occasione del rientro dal lavoro agile del personale comunale per svolgere negli uffici servizio in presenza, interventi di trattamento delle superfici di contatto e dei servizi igienici, con cadenza quotidiana, nel rispetto delle condizioni di cui al "Protocollo nazionale condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del Covid 19 negli ambienti di lavoro" e con utilizzo di personale dotato di dispositivi DPI conformi alle norme COVID19.

Il superiore progetto di riassetto da realizzare in osservanza a quanto disposto ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n° 175/2016 e ss.mm.ii comporterà vantaggi di natura fiscale, contrattualistica e operativa e di sussistenza dei requisiti strumentali dell'operazione (finalità istituzionali di cui all'art. 4 del T.U.P.S.), della convenienza economica, della sostenibilità finanziaria, della compatibilità con i principi di efficienza, efficacia e di economicità e della compatibilità con le Norme Comunitarie sugli aiuti di Stato. A causa della conclamata grave emergenza sanitaria epidemiologica, la costituzione delle due Società sopra indicate fu rallentata.

Infatti la costituzione della Società "MODICA ACQUE e DEPURAZIONE S.R.L." è stata concretizzata solo nel mese di Settembre 2020, con atto costitutivo per rogito Notaio Giovanna Falco dell'11.09.2020 con capitale sociale di € 50.000,00 sottoscritto interamente dal Comune di Modica.

La costituzione del Consorzio è avvenuta, invece, solo nel mese di Dicembre 2020, con atto costitutivo per rogito Notaio Giovanna Falco del 01.12.2020 con capitale sociale di € 50.000,00 sottoscritto per € 45.000,00 pari al 90% del Capitale, dal Comune di Modica, quale socio di maggioranza e per il residuo di capitale di euro 5.000,00, pari al 10% del Capitale, dalla società "MODICA ACQUE e DEPURAZIONE S.R.L."

Nelle more della costituzione e della piena operatività delle nuove società di cui sopra, per la retribuzione dei corrispettivi alla SPM anche per l'anno 2020 sono state impegnate e liquidate per i servizi espletati le somme necessarie nel rispetto dell'importo di cui alla rimodulazione del Piano di Riequilibrio. Alla Società sono state liquidate le somme dovute, tenuto conto che non sono stati rilevati dai Responsabili interessati inadempienze e/o disservizi sulle attività assegnate per i servizi resi al 31.12.2020. La Ditta ha dovuto sostenere nel 2020, causa emergenza COVID maggiori costi per l'esecuzione di attività extra relativamente ai servizi affidati e per l'adozione di misure attivate per il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID 19. Per tali costi, a seguito adozione della Delibera di Giunta n.275 del 18.12.2020 e del relativo impegno della spesa, è stato riconosciuto e corrisposto l'importo di € 220.000,00 escluso IVA come per Legge.

In data 29 dicembre 2020 fu convocata l'Assemblea della Società in seduta straordinaria presso lo studio del notaio Giovanna Falco, con sede in Ragusa, per l'approvazione del Bilancio di esercizio al 31.12.2018 e del Bilancio di esercizio al 31.12.2019. Dalle relazioni allegate sulla gestione del Bilancio 2018 e sulla gestione del Bilancio 2019 emerse che per l'anno 2018 era stata registrata una perdita di € 951.889,00 e per l'anno 2019 era stata registrata una perdita di € 807.113,00 per un totale della perdita di € 1.759.002,00. Nell'ambito di tale seduta straordinaria

l'Assemblea deliberò di:

- approvare il bilancio di esercizio al 31.12.2018 e il bilancio di esercizio al 31.12.2019
- non procedere alla ricostituzione del capitale sociale e di dare atto, pertanto, ai sensi dell'art. 2484, comma 1, n. 3 c.c., che si era verificata una causa di scioglimento della Società, che pertanto andava posta in liquidazione;
- affidare le operazioni di liquidazione a Guastella Antonio, come liquidatore, nominato e designato a voti unanimi dall'Assemblea.

Con atto del Consiglio Comunale n° 13 del 09.03.2021, fu deliberato, in attuazione della deliberazione consiliare n. 83 del 31.10.2019, l'avvio del procedimento di cessione del ramo di azienda della società "SPM srl" in liquidazione alla costituenda società "MODICA ACQUE e DEPURAZIONE S.R.L." inerente i servizi di gestione e conduzione degli impianti di depurazione comunale, attività di monitoraggio e verifica di funzionamento dei contatori idrici, apposizione di eventuali sigilli, piombatura, pulizia degli stessi e manovre rete idrica, trasporto acqua potabile, unitamente alla forza lavoro impegnata nelle predette attività, incluse quelle amministrativo-contabili e alla costituenda società "MODICA SERVIZI SOCIETA' CONSORTILE A.R.L." inerente i servizi di pulizia, portierato, custodia e vigilanza degli immobili in possesso o in uso dell'ente e/o delle società partecipate, destinati ad uffici e/o di uso pubblico, spiagge e aree naturali protette; la gestione dei servizi a supporto dell'igiene ambientale, delle attività socio-sanitarie, assistenziali, cimiteriali e dei canili; la gestione dei servizi di assistenza e/o trasporto scolastico; la gestione dei servizi amministrativi, di contabilità, di formazione del personale e fu dato mandato al Sindaco di richiedere al Liquidatore della Società "Servizi Per Modica in liquidazione srl" di convocare in breve l'Assemblea per deliberare la cessione dei servizi alle due società costituenti e di esprimere in seno all'Assemblea della società "Servizi Per Modica in liquidazione srl" il voto favorevole del Comune di Modica, in qualità socio unico, esclusivamente all'avvio della procedura di cessione dei rami aziendali, subordinando la formale autorizzazione alla cessione alla successiva acquisizione delle due perizie di valutazione economico-patrimoniale redatte da Professionista esperto del settore.

Conseguentemente il Liquidatore della società cedente e gli Amministratori delle società cessionari hanno proceduto ad avviare con le rappresentanze sindacali le procedure inerenti i rapporti di lavoro in conseguenza della cessione dei rami d'azienda.

Le procedure amministrative per il trasferimento dei due rami di Azienda e relativo personale dalla Società "Servizi Per Modica srl" in liquidazione alle costituende società sopramenzionate "MODICA ACQUE e DEPURAZIONE S.R.L." e "SOCIETA' CONSORTILE MODICA SERVIZI A.R.L.", nel corso di tutto il 2020, sono state oggetto di trattative sindacali, ancora oggi in itinere. Le trattative sindacali non ancora definite, non hanno consentito di stabilire, entro il 31.12.2021, la data esatta di compimento del procedimento della cessione del ramo di azienda dalla SPM srl in liquidazione alle predette società neo costituite.

Nelle more di concludere il superiore procedimento di cessione dei rami d'azienda e della definizione da parte dell'Amministrazione Comunale degli obiettivi specifici di contenimento dei costi che le costituende società dovevano adottare e della costituzione dei nuovi rapporti di lavoro, è stato ritenuto necessario ed indispensabile mantenere, anche per l'intero anno 2021, la prosecuzione dei sottoelencati servizi strumentali, previsti dalla deliberazione della Giunta Municipale n. 147 del 29.05.2014 e come rideterminati con le Delibere G. M. n° 91/19 e n° 95/19, erogati dalla Società S.P.M. in liquidazione a supporto dell'Ente:

- Servizio di pulizia immobili comunali e/o nella disponibilità del Comune;
- Servizio polivalente: attività di monitoraggio e verifica di funzionamento dei contatori idrici, apposizione di eventuali sigilli, piombatura, pulizia degli stessi, manovre rete idrica, trasporto acqua potabile, piccoli interventi di facchinaggio, custodia;
- Servizio di gestione e conduzione degli impianti di depurazione comunali;

ritenuti indispensabili e necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune e ritenuti, altresì, utili anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nel rispetto dei principi fondamentali dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità dell'attività amministrativa dell'Ente, ai fini del raggiungimento degli obiettivi gestionali, strategici ed organizzativi dell'amministrazione comunale e di evitare disagi e disservizi nell'attività corrente dell'Ente. Il personale addetto al "Servizio di assistenza trasporto scolastico" alla chiusura dell'anno scolastico

2020 – 2021, a far data del 10 giugno 2021, è stato adibito per garantire le attività di apertura, chiusura e custodia del Palazzo dei Mercedari e del Castello dei Conti e per tutto l'anno 2021 ha continuato a garantire i predetti servizi di apertura, chiusura e custodia del Palazzo dei Mercedari e del Castello dei Conti, strutture quotidianamente fruite da numerose utenze e sedi di importanti manifestazioni ed eventi.

Per tali servizi strumentali, come da mandato dell'Amministrazione sono stati stipulati contratti mensili/bimestrali e/o trimestrali. Periodicamente è stata convocata la Commissione di Controllo, costituita dai Responsabili dei settori competenti per i vari servizi, ai fini della rilevazione di eventuali penali a seguito di disservizi rilevati.

La verifica, come da verbali redatti, è stata effettuata per il periodo gennaio – agosto 2021. Relativamente al periodo settembre – dicembre 2021, invece la convocazione della Commissione di Controllo è stata rinviata al mese di Gennaio 2022, stabilendo che le eventuali penali rilevate in sede di tale incontro sarebbero state applicate sui corrispettivi del mese di Gennaio 2022.

Per i superiori servizi, come da Piano di Riequilibrio, è stato impegnato l'importo mensile previsto pari a € 120.550,97 IVA compresa, per un totale annuo pari a € 1.446.611,64 ed è stato liquidato e pagato l'importo di € 1.439.831,64 al netto delle penali addebitate pari a € 6.780,00.

Alla Società, inoltre, sono state corrisposte somme aggiuntive pari a € 245.171,42 IVA come per Legge compresa a sostegno delle maggiori spese che la Società ha dovuto sostenere per garantire l'adozione di tutte le necessarie misure per il contenimento ed il contrasto dell'emergenza epidemiologica sanitaria, ancora in corso e per garantire all'occorrenza, ove necessario, a discrezione e richiesta dell'Amministrazione, piccoli servizi extra non contemplati.

Inoltre, in occasione dell'eccezionale evento calamitoso del 17 novembre 2021 e delle piogge torrenziali del 27 e del 29 novembre 2021, sono stati riconosciuti alla Società i costi sostenuti per le attività effettuate sul territorio comunale a supporto dell'Ente sia nei giorni degli eventi che nelle settimane a seguire calcolati dalla Società in € 133.000,00 IVA compresa come per Legge.

In ordine alla verifica debiti e crediti con la società partecipata Servizi Per Modica srl in liquidazione, nella contabilità dell'Ente non risultano situazioni debitorie in essere in quanto tutti i corrispettivi dovuti per i servizi espletati dalla Società al 31.12.2021 e nell'anno 2022, in virtù dei contratti in essere stipulati tra le parti e delle loro successive proroghe, risultano interamente pagati.

In merito, il Liquidatore aveva trasmesso la nota prot. n° 97 del 21.01.2021 con la quale aveva comunicato che la Società, alla data del 31 dicembre 2020, vantava crediti verso l'Ente per € 648.902,84 relativi a fatture emesse in annualità molto pregresse ed € 2.483.107,40 per fatture da emettere.

A seguito dei controlli effettuati negli atti e nella contabilità dell'Ente e delle interlocuzioni avute sia col Liquidatore sia col Contabile della Società, è stato riscontrato che i crediti relativi alle fatture emesse erano riferiti a fatture pagate dall'Ente per pignoramenti o ad annualità molto pregresse, che pertanto devono considerarsi prescritti in considerazione della mancata attivazione di azioni di recupero coattivo da parte della Società.

In ordine alle fatture da emettere, in quanto credito non certo, liquido ed esigibile, il Liquidatore è stato invitato a dare i dovuti chiarimenti atteso che dagli atti di ufficio si riscontrava il mancato pagamento solo di alcune somme dovute per servizi espletati nell'annualità 2016, di cui alla relazione del 9.10.2018 del Responsabile del Settore XI pro-tempore, per un importo complessivo di euro 492.407,56, oltre IVA. Per tali servizi la Commissione di Controllo SPM pro-tempore fu impossibilitata a procedere nella rendicontazione delle attività svolte dalla società nel IV trimestre 2016 e inoltre, il delegato del Responsabile del Servizio XI, in Commissione, si riservava di produrre in breve tempo, una relazione di quantificazione delle somme dovute alla Società per i servizi prestati nel periodo considerato. Tali problematiche non vennero affrontate e definite nel periodo di riferimento e, pertanto, la Società è risultata creditrice dell'Ente per il corrispettivo spettante a fronte dei servizi erogati nell'anno 2016, pari a euro 492.407,56 al netto delle penali oltre IVA come per Legge.

In merito, il Liquidatore, riscontrando tale credito, con nota del 27 aprile 2022, prot. n° 507, trasmessa via pec in pari data, nel sollecitare il pagamento delle predette spettanze, dichiarava la sua disponibilità a rinunciare al riconoscimento degli interessi moratori, legali e di rivalutazione e al 5% della sorte capitale. La Giunta comunale, conseguentemente, con deliberazione n. 135 del 27 aprile 2022, ha definito tale posizione debitoria verso la società Servizi Per Modica s.r.l.

in liquidazione per la somma spettante pari a euro 485.132,60, oltre IVA, come per legge quantificata in euro 98.025,80. La predetta somma di euro 485.132,60, oltre IVA, come per legge, è stata liquidata con determina n° 1608 del 28.04.2022 e per il pagamento è stato emesso il mandato n° 3815 del 28.04.2022

Con nota protocollo n. 26770 del 27.05.2022, è stato ulteriormente richiesto alla "Società SPM S.r.l. in liquidazione" di riscontrare i rapporti di debito/credito della Società nei confronti dell'Ente al 31.12.2021, ma alla data del 30.06.2022 il Liquidatore non ha dato alcun riscontro in merito ad eventuali altri crediti vantati verso l'Ente.

Per quanto sopra la società Servizi Per Modica srl in liquidazione, alla data del 31.12.2021, non vanta crediti verso l'Ente.

MLU

Modica Acque e Depurazione

RAGIONE SOCIALE	"MODICA ACQUE e DEPURAZIONE S.R.L."				
Forma Giuridica	Società a responsabilità limitata				
C.F. / P.IVA	P.I. 01743690883				
Codice ATECO					
Finalità	Società totalmente partecipata dal Comune di Modica con capitale sociale pari a € 50.000,00 è stata costituita in data 11.09.2020 con atto n° 36728 Rep. presso lo Studio del Notaio Giovanna Falco sito in Ragusa nella Via Archimede n° 17/D, a seguito del riassetto della società partecipata "Servizi Per Modica s.r.l.", ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n° 175/2016 e ss.mm.ii., come deliberato con atto del Consiglio Comunale n° 83 del 31.10.2019, corredato dal parere favorevole del Collegio dei Revisori giunto Verbale n° 46/2019 del 29.10.19, prot. n° 53539 del 29.10.19				
N°. Attività Svolte	una				
N°. Addetti					
N°. Società Controllate	zero				
Capitale Sociale	50.000 i.v.				
% Partecipazione	100%				
Valore nominale partecipazione					
Durata Società					
Onere dell'Ente a carico bilancio comunale					
Amministratori Ente in Organi di amministrazione					
Carica sociale					
Trattamento economico					
Costo del Personale					
Fatturato					
Fatturato Medio					
Utile/Perdita					

Note : alla data del 31.12.2022 ancora inattiva

La società ha lo scopo di salvaguardare la forza lavoro della attuale partecipata "SERVIZI PER MODICA S.R.L." e di garantire la continuità dei servizi ritenuti necessari e strumentali per l'Ente. In particolare si garantirà la convenienza economica, la sostenibilità finanziaria e la compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Le procedure amministrative, ancora oggi in itinere, per il trasferimento alla "MODICA ACQUE e DEPURAZIONE S.R.L." nel corso di tutto il 2020 sono state oggetto di trattative sindacali. Le trattative sindacali non ancora definite, non hanno consentito di stabilire, entro il 31.12.2021, la data esatta di compimento del procedimento della cessione del ramo di azienda dalla SPM S.r.l. in liquidazione alla predetta società neo costituita.

mlu

SCHEDA TECNICA

RAGIONE SOCIALE	SOCIETA' CONSORTILE MODICA SERVIZI A.R.L."				
Forma Giuridica	Società a responsabilità limitata				
C.F. / P.IVA	P.I. 01749410880				
Codice ATECO					
Finalità	Società partecipata dal Comune di Modica con capitale sociale pari a € 50.000,00 di cui il Comune di Modica, quale socio di maggioranza, detiene una partecipazione pari al 90% del capitale e, per il residuo di capitale, è ammessa esclusivamente la partecipazione della società "MODICA ACQUE e DEPURAZIONE S.R.L.", in quanto società interamente partecipata dal Comune di Modica. E' stata costituita in data 01.12.2020 con atto n° 36919 Rep. presso lo Studio del Notaio Giovanna Falco sito in Ragusa nella Via Archimede n° 17/D. a seguito del riassetto della società partecipata "Servizi Per Modica s.r.l.", ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n° 175/2016 e ss.mm.ii., come deliberato con atto del Consiglio Comunale n° 83 del 31.10.2019, corredato dal parere favorevole del Collegio dei Revisori giusto Verbale n° 46/2019 del 29.10.19, prot. n° 53539 del 29.10.19				
N°. Attività Svolte	una				
N°. Addetti					
N°. Società Controllate	zero				
Capitale Sociale	50.000 i.v.				
% Partecipazione	90%				
Valore nominale partecipazione					
Durata Società					
Onere dell'Ente a carico bilancio comunale					
Amministratori Ente in Organi di amministrazione					
Carica sociale					
Trattamento economico					
Costo del Personale					
Fatturato					
Fatturato Medio					
Utile/Perdita					

NOTE : ANCORA INATTIVA

SOCIETA' CONSORTILE MODICA SERVIZI A.R.L.

La costituzione della "SOCIETA' CONSORTILE MODICA SERVIZI A.R.L.", è avvenuta, con atto n. 36919, presso lo studio del Notaio Giovanna Falco sito in Ragusa, Via Archimede n. 17/DA del 01.12.2020.

La società ha un capitale sociale di € 50.000,00 sottoscritto per € 45.000,00 pari al 90% del Capitale, dal Comune di Modica, quale socio di maggioranza e per il residuo di capitale di euro 5.000,00, pari al 10% del Capitale, dalla società "MODICA ACQUE e DEPURAZIONE S.R.L."

La costituzione della società è avvenuta a seguito del riassetto della società partecipata "Servizi per Modica" S.r.l., ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 175/2016 e ss.mm.ii., come deliberato con atto del Consiglio Comunale n. 83 del 31.10.2019, corredato del parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti.

L'attività che la società dovrà svolgere sarà circoscritta alle effettive necessità dell'Amministrazione Comunale, pienamente funzionali al perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente e non confliggheranno con la libera esplicazione del mercato concorrenziale rimesso all'iniziativa economica privata.

La società consortile "SOCIETA' CONSORTILE MODICA SERVIZI A.R.L.", con mezzi, strutture e personale proprio, potrà esercitare le seguenti attività:

- gestione dei servizi di pulizia, portierato, custodia e vigilanza degli immobili in possesso o in uso dell'ente e/o delle società partecipate, destinati ad uffici e/o di uso pubblico, spiagge e aree naturali protette;
- gestione dei servizi a supporto dell'igiene ambientale, delle attività socio-sanitarie, assistenziali, cimiteriali e dei canili;
- gestione dei servizi di assistenza e/o trasporto scolastico;
- gestione dei servizi amministrativi, di contabilità, di formazione del personale;

Il progetto di riassetto, come viene esplicitato ampiamente nella predetta Deliberazione del Consiglio Comunale n° 83 del 31.10.2019, mantiene, in osservanza a quanto disposto dall'art. 5 del T.U.S.P., la sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla norma, in particolare sul piano della strumentalità dell'operazione, della convenienza economica, della sostenibilità finanziaria e della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

Con atto del Consiglio Comunale n° 13 del 09.03.2021, fu deliberato, in attuazione della deliberazione consiliare n. 83 del 31.10.2019, l'avvio del procedimento di cessione del ramo di azienda della società "SPM S.r.l. in liquidazione" alla "SOCIETA' CONSORTILE MODICA SERVIZI A.R.L." inerente i servizi di pulizia, portierato, custodia e vigilanza degli immobili in possesso o in uso dell'ente e/o delle società partecipate, destinati ad uffici e/o di uso pubblico, spiagge e aree naturali protette; la gestione dei servizi a supporto dell'igiene ambientale, delle attività socio-sanitarie, assistenziali, cimiteriali e dei canili; la gestione dei servizi di assistenza e/o trasporto scolastico; la gestione dei servizi amministrativi, di contabilità, di formazione del personale.

Le procedure amministrative per il trasferimento dei rami di Azienda e relativo personale dalla Società "Servizi Per Modica srl" alla "SOCIETA' CONSORTILE MODICA SERVIZI A.R.L.", nel corso di tutto il 2020 sono state oggetto di trattative sindacali. Le trattative sindacali non ancora oggi definite, non hanno consentito di stabilire, entro il 31.12.2021, la data esatta di compimento del procedimento della cessione del ramo di azienda dalla società "SPM S.r.l. in liquidazione" alla nuova società.

mu

SCHEDA TECNICA												
RAGIONE SOCIALE		SSR - Società per la Regolarizzazione del servizio di gestione rifiuti ATO 7 Ragusa S.C.P.A.										
Forma Giuridica		Consorzio										
C.F. / P.IVA		P.I. 0154690831										
Codice ATICO		381100										
Finanziaria		La Società è stata costituita in data 26.07.13 in ossequio a quanto previsto dall'art. 6, comma 1, della L.R. n° 9/2010 (in materia regionale di Ragusa e 12 Comuni), svolge la propria attività nel settore della gestione integrata dei rifiuti così come previsto dall'art. 8 della L.R. n° 9/2010. Ha quale oggetto sociale l'esercizio delle funzioni previste dagli articoli 209, 202, 203 del D. lgs. n° 152 del 3 aprile 2006 in tema di organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, inoltre provvede all'espletamento delle procedure per l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti, con le modalità di cui all'articolo 15 della L.R. n° 9/2010. Esercita l'attività di controllo di cui all'art. 8, comma 2, della L.R. n° 9/2010 finalizzata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi determinati nei contratti a risultato di affidamento dei servizi con i gestori.										
N° Attività Sociali		una										
N° Addebiti												
N° Società Controllate		zero										
Capitale Sociale		200.000										
% Partecipazione		16,9355%										
Valore nominale partecipazione		33.870										
Durata Società												
Onere dell'ente a carico bilancio comunale												
Amministratori (Ente in Organi di amministrazione)												
Carico Sociale												
Trattamento economico												
Costo del Personale												
Fatturato		IIII III III 0 1.184 27.166 64.528 298.423 842.601 821.694										
Fatturato Medio		III III III III III III III 1.031.803										
Utile/Perdita		-14.856 -38.730 0 0 0 0 0 388.540 0										
VINCOLI GIURIDICI SOSTANZIALI: Motivata sussistenza o meno delle condizioni ex art. 20, comma 2, T.U.S.P.		La partecipazione, così come riportata nella nota sottostante, è afferente ai fini istituzionali che l'Ente ha interesse a perseguire e che in stessa viene gestita a costi sostenibili secondo i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, pertanto si ritiene necessario mantenerla										
INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE		Si ritiene allo stato attuale mantenere la Società istituita a seguito della Legge Regionale n° 9/2010 in quanto i servizi erogati dalla Società sono strettamente legati alla problematica dell'emergenza rifiuti in Sicilia e pertanto necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente (art. 4, comma 1) in quanto produce un servizio di interesse generale (art. 1 comma 2 lett. Nessuna azione di razionalizzazione allo stato può essere attuata tenuto conto dell'obbligatorietà della partecipazione imposta dalla normativa della Regione Siciliana pertanto si ritiene necessario mantenerla										
La SSR ha chiuso i bilanci 2013 e 2014 in perdita; i bilanci 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 in pareggio. - Bilancio 2017: Patrimonio Netto pari a € 200.000,00 - Bilancio 2018: Patrimonio Netto pari a € 200.001,00 - Bilancio 2019: Patrimonio Netto pari a € 200.000,00.												

2019

**SRR SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI ATO7
RAGUSA**

partecipazione: 16,935%

Società CONSORTILE PER AZIONI - P.I. 01544690884

CAPITALE SOCIALE 200.000,00 I.V.

La Società, costituita in data 26.07.13, in ossequio a quanto previsto dall'art. 6, comma 1, della L.R. n° 9/2010, tra la Provincia Regionale di Ragusa e i 12 Comuni, svolge la propria attività nel settore della gestione integrata dei rifiuti, così come previsto dall'art. 8 della L.R. n. 9/2010 e dallo Statuto. Ha quale oggetto sociale l'esercizio delle funzioni previste dagli articoli 200, 202, 203 del D. Lgs. n° 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii. in tema di organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

La Società ha l'onere di:

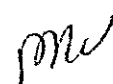
- provvedere all'espletamento delle procedure per l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti, con le modalità di cui all'articolo 15 della L.R. n° 9/2010;
- esercitare l'attività di controllo di cui all'art. 8, comma 2, della L.R. n° 9/2010 finalizzata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi determinati nei contratti a risultato di affidamento dei servizi con i gestori del servizio pubblico di igiene urbana.

La partecipazione del Comune è attinente ai fini istituzionali che l'Ente ha interesse di perseguire e la stessa viene gestita a costi sostenibili secondo i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa. Nessuna azione di razionalizzazione allo stato può essere attivata tenuto conto dell'obbligatorietà della partecipazione imposta dalla normativa della Regione Siciliana.

La Società, avendo i requisiti di cui all'art. 19, comma 6 e 7, della L.R. n° 9/2010, per svolgere l'attività di controllo e supporto ai Comuni nel settore della gestione integrata dei rifiuti ai sensi della L.R. n. 9/2010, in data 01.08.17, ha acquisito tutto il personale della Società D'Ambito ATO RAGUSA AMBIENTE in liquidazione.

Essendo l'ATO Ragusa Ambiente s.p.a. in liquidazione, sotto la gestione Commissariale, nell'ambito dell'Assemblea dei Soci del 25 agosto 2020 fu deliberato di dare avvio alla costituzione di una Società di scopo per la gestione in house degli impianti pubblici in capo all'ATO in attesa di transitare alla SRR. Nelle more della costituzione e attivazione della Società di scopo, per la gestione di detto impianto TMB e per la gestione post-operativa della discarica di Cava dei Modicani, tramite gara pubblica del 04.11.2020, fu individuata quale impresa gestore dei predetti impianti TMB e discarica di Cava dei Modicani, l'ATI "IBLUE S.C.A.R.L. – Società Consortile a responsabilità limitata" con sede a Lamezia Terme (Catanzaro), costituita tra le Società Ecosistem srl e Waste srl, aggiudicatarie in Consorzio, in via definitiva, giusta Determina Dirigenziale SRR ATO 7 Ragusa n° 03 del 07.01.2021.

Dal mese di febbraio 2021, in virtù dei provvedimenti A.I.A. giusto D.D.G. n° 26/27.01.2021. e P.A.U.R., giusto D.A. n. 018/GAB del 28.01.2021 e successivo D.D.G. n° 76 del 10.02.2021 avente ad oggetto "Annullamento D.D.G. n. 26/2021 e riproposizione. Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.). Progetto riallocazione definitiva dell'impianto di trattamento meccanico biologico nel sito di c.da Cava dei Modicani in Ragusa "da unificarsi con la procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale per il progetto denominato "Progetto esecutivo per la copertura superficiale finale della discarica per rifiuti solidi urbani sita in c.da Cava Dei Modicani – Ragusa" rilasciati in favore della SRR ATO7 Ragusa S.C.p.A., dal competente Dipartimento Acqua e Rifiuti dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana, l'impianto del TMB di Cava dei Modicani, ai sensi di quanto previsto dalla citata L.R. n° 9/2010, dall'ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n° 8/RIF del 27.09.13 e dalla Direttiva dell'Assessorato Regionale per l'Energia e per i Servizi di Pubblica Utilità in materia di gestione integrata dei rifiuti, prot. n° 42576 del 28.10.2013, è transitato in capo alla SRR ATO 7 Ragusa.



In data 12.04.2021, tra la SRR ATO 7 Ragusa S.C.p.A. e la Società "IBLUE S.C.A.R.L." fu sottoscritto il Contratto di appalto per la gestione dell'impianto TMB di che trattasi e dei servizi di movimentazione, caricamento e trasporto del sopravaglio - CER 19 12 12 e di movimentazione, caricamento, trasporto e smaltimento del sottovaglio - CER 19 05 01, presso impianti di discarica all'uopo autorizzati nonché per l'attività di Gestione post-operativa della discarica di c.da Cava dei Modicani di Ragusa, con validità fino al 03.08.2021. Intanto la SRR ATO 7 Ragusa avviava la nuova gara con procedura aperta per l'individuazione del nuovo gestore dell'impianto di trattamento meccanico - biologico (TMB) di Cava dei Modicani a Ragusa, compreso il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti dopo trattamento, lavori di adeguamento/manutenzione e attività di gestione post-operativa della discarica. Nelle more, fino al nuovo affidamento, al fine di assicurare la continuità della fruizione della struttura e di non interrompere un servizio essenziale e indispensabile, il servizio di gestione del sito in questione veniva prorogato, giusta determina del Dirigente della SRR ATO 7 Ragusa n. 165 del 29.07.2021 alla detta Ditta "IBLUE S.C.A.R.L." per mesi sei fino al 04.02.2022, con eventuale risoluzione in anticipo o differimento in base alla tempistica dell'iter del nuovo affidamento.

La Società gestisce, dal 2018, l'impianto di compostaggio di Cava dei Modicani ove i comuni soci del L.C.C. di Ragusa, sulla base delle quote sociali detenute, conferiscono la frazione organica proveniente dal servizio della raccolta differenziata effettuata sul territorio comunale di competenza. A seguito appalto di gara, la SRR ATO 7 Ragusa ha affidato la gestione dell'impianto alla Ditta "REM srl" di Siracusa. Con D.D.S. n. 1373 del 27/11/2020 è stato autorizzato un aumento della capienza annua da 16.800 t/a a 27.375 t/a. Nel corso del I semestre 2021 sono insorte però delle controversie tra la SRR ATO 7 Ragusa e la società REM gestore dell'impianto, ancora oggi non definitivamente risolte, che riguardano:

- la questione relativa all'autorizzato aumento della capacità dell'impianto di compostaggio e delle conseguenze relative a tale ampliamento sul contratto di affidamento del servizio stipulato tra la SRR e la REM in merito alle modifiche contrattuali consentite dal codice dei contratti pubblici,
- la mancata rendicontazione/definizione delle somme a consuntivo per la compensazione dei crediti /debiti tra i comuni soci e la società gestore per la gestione degli scarti solidi e liquidi da ottobre 2018 ad oggi.

In conseguenza dell'ampliamento della capacità massima dell'impianto dalle originarie 16.800 t/a alle attuali 27.375 t/a, si sono create continui contrasti tra la SRR e la Società gestore, pertanto, con il Verbale di incontro tra la SRR ATO 7 Ragusa, n.q. di Stazione appaltante, e la "REM srl" n. q. gestore dell'impianto di compostaggio di Cava dei Modicani del 21.12.2021, prot. n° 5817/U del 31.12.2021, sono state definite le condizioni economiche da applicare alla modifica contrattuale, pattuendo che tale modifica deve avere decorrenza retroattiva al 22 novembre 2021 e, pertanto, in sede del Consiglio di Amministrazione del 24.12.2021, come da stralcio del verbale n. 96, a seguito del predetto incremento della potenzialità dell'impianto fino a 27.375 t/a autorizzati dalla Regione Siciliana:

- ✓ è stato deliberato di approvare le nuove tariffe base di conferimento della frazione umida conferita presso il predetto impianto di compostaggio di Cava dei Modicani a Ragusa per l'importo di 87,00 €/tonn., con esclusione della tariffa base degli scarti e dei costi relativi alle attività anti Covid contabilizzati a parte;
- ✓ è stato evidenziato che, data la percentuale elevata di scarti rinvenuti nei rifiuti organici conferiti dai Comuni, si rende necessario attivare una serie di azioni di trattamento del rifiuto al fine di separare con più precisione la parte compostabile dalla parte non compostabile e di conferire in discarica solo il rifiuto non prettamente compostabile;
- ✓ è stato preso atto, come già comunicato dalla SRR ATO 7 Ragusa con nota prot. 5474/U del 06.12.2021 dei maggiori costi di conferimento, trasporto e smaltimento degli scarti in impianti fuori Regione, pari ad € 320,00/tonn., evidenziando che nel contratto con la ditta Rem verrà inserita una clausola secondo cui la Società dovrà comunicare alla SRR dove smaltisce gli scarti ed i relativi costi, con l'obbligo, nel caso di soluzioni più economiche di provvedere a ridurre i costi degli scarti;

Preme evidenziare che ai sensi dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 513 del 08.03.2018 e dell'O.C.D.P.C. del 29.03.2019 (Ordinanza di protezione civile per favorire il regolare subentro della Regione nelle iniziative finalizzate a consentire il superamento della situazione di criticità determinatasi nel territorio della Regione Siciliana nel settore dei rifiuti) la Regione Siciliana ha accordato il finanziamento dell'importo di € 1.590.566,42 per

l'esecuzione dei lavori di ripristino, adeguamento e potenziamento dell'impianto di compostaggio di c.da Pozzo Bollente di Vittoria, ad oggi ancora in itinere e gestiti dalla stessa Regione Siciliana.

L'aumentata capacità dell'impianto di compostaggio di Cava dei Modicani e l'attivazione dell'impianto di compostaggio di Vittoria, i cui lavori sono ancora oggi in itinere, consentirebbe al Comune di Modica, in quanto comune socio, di poter conferire tutta la quantità di compost prodotto nel proprio territorio in impianti posti all'interno del territorio provinciale, con notevole risparmio delle maggiori somme che il Comune, in atto, è costretto a pagare per il trasporto e il conferimento in impianti allocati in territorio extra provinciale e/o extraregionale.

In data 31 agosto 2017 è stata stipulata tra il Comune di Modica e la S.R.R. ATO 7 Ragusa la convenzione R.A.P. n° 1173 a supporto dei servizi di gestione e avvio a recupero del materiale della raccolta differenziata proveniente dal servizio di gestione integrata dei rifiuti dell'ARO del Comune di Modica per l'attività relativa alla gestione operativa delle attività connesse alle convenzioni stipulate dal Comune con i Consorzi di Filiera in base all'accordo Quadro ANCI - CONAI.

Il Comune di Modica, in qualità di socio della partecipata SRRATO 7 Ragusa, detiene la quota sociale, a partecipazione diretta, pari al 16,935%.

In ordine ai Bilanci si evidenzia che:

- ✓ La SRR alla data del 31.12.2021 ha chiuso i bilanci 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 con risultato di esercizio pari a zero.
- ✓ Nel Bilancio 2017 è stato registrato un Patrimonio Netto pari a euro 200.000,00; nel Bilancio 2018 - Patrimonio Netto pari a euro 200.001; nel Bilancio del 2019 il Patrimonio Netto è stato di euro 200.000,00 e, infine nel Bilancio del 2020 il Patrimonio Netto è stato di euro 200.001,00 .
- ✓ Il Bilancio al 31.12.2018 è stato approvato il 26.02.2020 dal quale si evince che la quota residua spettante al Comune di Modica, relativamente alle spese di funzionamento della struttura della società SRR ATO 7 Ragusa, a congruaglio per l'anno 2018 è di €. 29.429,60. La suddetta somma è stata liquidata alla società con determina n. 1275 del 19.05.2020.
- ✓ In data 13 aprile 2021 è stato approvato il Bilancio della Società al 31.12.2019, a seguito del quale in relazione alle quote delle spese di funzionamento della struttura della società SRR ATO 7 RG spettanti al Comune di Modica, a consuntivo, è stato deliberato un credito per il Comune di €. 13.564,42, per il quale la SRR ha emesso la Nota di credito n° 18 del 16.04.2021. Avendo l'Ente corrisposto tutte le somme dovute per l'anno 2019, il superiore importo di €. 13.564,42 fu decurtato a valere sulla fattura n° 53 del 15.12.2020 relativa alle quote sociali anno 2020, giusta determina n° 3070 del 14.10.2021, a rettifica della determina n° 3369 del 30.12.2020.

L'Ente ha provveduto dalla data di costituzione della Società (26 luglio 2013) ad appostare in bilancio tutte le somme dovute per "spese generali" e per le quote sociali e ha provveduto alla liquidazione e al pagamento fino a tutto il 2019 e parte delle quote relative all'anno 2020; relativamente all'anno 2020, rimane a pagare il solo importo di €. 121.853,73, impegnato e liquidato, che, in atto, è ancora oggetto di contenzioso presso il Tribunale di Ragusa, giusto D.I. n° 1543/2021.

Nell'ambito dell'Assemblea dei Soci del 13 aprile 2021, in sede di approvazione del Bilancio 2019, è stato deliberato che il Libero Consorzio Comunale di Ragusa, a partire dal bilancio consuntivo 2019, non parteciperà alle spese di funzionamento della Società, ai sensi dell'art. 6, comma 2, della L.R. n° 9/2010 e dell'art. 8, comma 6, dello Statuto Sociale secondo cui *"gli oneri per la costituzione ed il funzionamento delle S.R.R. sono posti a carico dei Comuni consorziati"*. Conseguentemente la quota di partecipazione del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, pari al 5%, sarà ripartita fra i comuni consorziati, proporzionalmente alla propria quota di partecipazione. Ciò ha determinato per il Comune di Modica una percentuale di ripartizione delle spese rivista pari al 17,8263%

Per l'anno 2021, con nota prot. n° 1889/U del 15.04.2021, è stato definito dalla Società un importo previsionale pari a €. 1.557.000,00 da ripartire tra i comuni consorziati per i seguenti centri di costo: 1 - *spese generali*, - *spese per funzioni tecniche e per spese relative*, 3 - *impianti-infrastrutture*. Per quanto sopra, per l'anno 2021, per il Comune di Modica,

la previsione di costo è stata di euro 193.593,62 per le spese riguardanti il centro di costo 1 "spese generali" e di € 83.961,87 per le spese riguardanti i centri di costo 2 "*spese per funzioni tecniche*" e 3 "*impianti-infrastrutture (allegato n. 3)*" per un costo previsionale complessivo di € 277.555,49.

L'ufficio preposto, trattandosi di un costo previsionale, provvede ad impegnare la quota previsionale per i costi di funzionamento per il periodo gennaio – settembre 2021, dando atto di provvedere con successivo atto ad impegnare la eventuale somma occorrente, per gli importi che dovessero essere effettivamente dovuti a seguito rendicontazione della SRR e sulla base delle spese desumibili dal bilancio anno 2021, allorché sarà approvato dalla Società SRR ATO 7 Ragusa.

Per l'anno 2021 a seguito emissione delle fatture, sono state liquidate e pagate, in via presuntiva, le somme relative al centro di costo 1 "spese generali" per il I, II, III e IV trimestre 2021 per l'importo complessivo di € 193.593,62 che dovrà essere rendicontato ad approvazione del Bilancio 2021. Rimaneva a liquidare la fattura n° 126 del 14.07.2021, dell'importo previsionale di € 83.961,88 per le spese riguardanti i centri di costo 2 "*spese per funzioni tecniche*" e 3 "*impianti-infrastrutture*", relativa a corrispettivi inerenti lavori/servizi/forniture cui l'Ente non ha potuto provvedere perché essendo la fattura emessa priva di CIG non ha consentito all'Ente di rispettare l'applicazione della normativa vigente sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

ms

SCHEDA TECNICA

RAZIONE SOCIALE	ATO RAGUSA AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE									
Forma giuridica	Società Per Azioni									
C.F. / P.IVA	P.I. 01221700891									
Codice ATECO	381100									
Finalità	La Società è stata costituita il 28 dicembre 2002 secondo il Decreto Ronchi (D. lgs. 5 febbraio 1997 n° 22 art. 23). Il Decreto Ronchi e il successivo D. lgs. n° 152/2005 attribuiscono alla Società il ruolo di Autorità D'Ambito per l'attuazione del ciclo integrato dei rifiuti nell'Ambito Territoriale Ottimale (A.T.O.) denominato ATO RG1 che comprende i Comuni della Provincia di Ragusa e la stessa Provincia Regionale di Ragusa. La Società Ato Ragusa è chiamata ad esercitare funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo del sistema di gestione integrata dei rifiuti con particolare attenzione sui temi dell'igiene Urbana e della Raccolta Differenziata.									
N° Attività Svolte	Una									
N° Addetti	Zero									
N° Società Contitolare	Zero									
Capitale Sociale	100.000									
% Partecipazione	16,000%									
Valore nominale partecipazione	33.870									
Durata Società	La Società cesserà allorché tutto quanto nella sua disponibilità (personale, impianti, ecc.) sarà ceduto alla SRR									
Onere dell'Ente a carico bilancio comunale										
Amministratori Ente in Organ di amministrazione										
Carica sociale										
Trattamento economico										
Costo del Personale	387.948									
Fatturato	502.423									
Fatturato Medio	765.390									
Utile/Perdita	5.864.307									
	6.412.392									
	853.633									
	859.692									
	284.783									
	83.906									
	5.759.099									
	9.316.608									
	6.227.188,33									

Il passaggio dall'ATO alla SRR di tutto quanto è nella disponibilità della Società D'Ambito e a chiusura di tutti i debiti/crediti verso i soci rappresenta la condizione necessaria per la definitiva chiusura della Società, non risultando essere stata completata tale procedura in atto non è possibile chiudere la Società.

100%

ATO RAGUSA AMBIENTE spa in liquidazione

partecipazione: 16%

Società PER AZIONI - P.I. 01221700881

CAPITALE SOCIALE 100.000,00 L.V.

Procedura in corso: SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

La Società D'Ambito ATO Ragusa Ambiente S.P.A., con la Legge Regionale n° 9 del 08.04.10, fu posta in fase di liquidazione dal 27.04.10, tuttavia, al fine di assicurare le attività connesse con la gestione integrata del ciclo dei rifiuti, ha garantito la continuità dei servizi in capo alla stessa. L'art. 19, comma 2-bis, della citata L.R. n° 9/2010 prevedeva che le gestioni degli ATO dovevano cessare entro il 30.09.2012. Difatti, però, le gestioni degli ATO cessarono il 30.09.2013 per essere trasferite in capo ai nuovi soggetti gestori (quali SRR- Società per la Regolamentazione dei Rifiuti) con conseguente divieto per i liquidatori dei Consorzi e delle Società D'Ambito di compiere ogni atto di gestione e per gli amministratori e/o liquidatori delle società e dei consorzi d'ambito che hanno conseguito risultati negativi per 3 (tre) esercizi consecutivi di ricoprire incarichi di amministrazione e controllo dei nuovi soggetti gestori.

Con Ordinanza n° 8/RIF del 27.09.13 emessa dal Presidente della Regione Sicilia ai sensi dell'ex art. 191 del D. Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii. le Società D'Ambito furono messe definitivamente in liquidazione.

La continuità dei servizi fu garantita dai Commissari Straordinari, all'uopo nominati dal Presidente della Regione Siciliana, i quali però si avvalsero della Partita IVA dell'ATO, degli organi sociali e del personale della Società D'Ambito.

Tutto il personale della Società D'Ambito ATO RAGUSA AMBIENTE in liquidazione, avente i requisiti di cui all'art. 19, comma 6 e 7, della L.R. n° 9/2010, come prevedeva la stessa, transitò alla nuova Società S.R.R. ATO7 Ragusa (Società per la Regolamentazione dei Rifiuti), solo dalla data del 01.08.17, determinando, da tale data, una riduzione delle spese generali a carico dell'ATO.

Non transitarono, però, nella nuova Società S.R.R. ATO7 Ragusa, gli impianti, alcuni dei quali, seppure in gestione commissariale, sono rimasti ancora oggi nella titolarità dell'ATO RAGUSA AMBIENTE SPA in liquidazione. Il passaggio dall'ATO alla SRR di tutto quanto è nella disponibilità della Società D'Ambito rappresenta la condizione necessaria per la definitiva chiusura della Società.

Con diverse ordinanze contingibili ed urgenti ex art. 191 del D. Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii. emesse, prima dal Presidente della Regione Siciliana e poi dal Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, fu consentita la temporanea gestione dell'impianto di Trattamento Meccanico Biologico (TMB) di Cava dei Modicani, nelle more di acquisire il provvedimento autorizzativo regionale ordinario conclusivo per la necessaria procedura di Valutazione di Impatto Ambientale e consolidare il passaggio dell'impianto dall'ATO Ragusa Ambiente SpA in liquidazione alla SRR ATO 7 Ragusa. Tale passaggio al 31.12.2020 non si era ancora consolidato essendo ancora in vigore con effetti fino al 19.01.2021 l'Ordinanza del Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa n. 7/2020.

In effetti, in data 19 gennaio 2021 l'ultima ordinanza contingibile ed urgente n° 07/2020 emessa dal Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa ha cessato i propri effetti e con essa sono cessati anche la gestione commissariale e il servizio di trattamento meccanico dei rifiuti relativo all'impianto realizzato dalla gestione commissariale all'interno del sito della discarica di Cava dei Modicani di proprietà dell'ATO Ragusa Ambiente spa in liquidazione.

Dal mese di febbraio 2021, in virtù dei provvedimenti A.I.A., giusto D.D.G. n° 26/27.01.2021, e P.A.U.R., giusto D.A. n. 018/GAB del 28.01.2021, e successivo D.D.G. n° 76 del 10.02.2021 avente ad oggetto "Annullamento D.D.G. n. 26/2021 e riproposizione. Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.). Progetto riallocazione definitiva dell'impianto di trattamento meccanico biologico nel sito di c.da Cava dei Modicani in Ragusa "da unificarsi con la procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale per il progetto denominato "Progetto esecutivo per la copertura superficiale

finale della discarica per rifiuti solidi urbani sita in c.da Cava Dei Modicani – Ragusa” rilasciati in favore della SRR ATO7 Ragusa S.C.p.A., dal competente Dipartimento Acqua e Rifiuti dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana, l'impianto del TMB di Cava dei Modicani è transitato alla Società S.R.R. ATO 7 Ragusa e, pertanto, è stata avviata la gestione in via ordinaria dell'impianto di TMB di Cava dei Modicani con titolarità in capo alla SRR ATO 7 Ragusa, ponendo fine alla lunga fase di gestione straordinaria autorizzata, sin dal 2013, con ordinanze contingibili ed urgenti emesse prima del Presidente della Regione Siciliana e poi dal Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa.

L'esigenza di adempiere ancora alla redazione degli atti amministrativo/contabili di fine mandato per completare il trasferimento di ogni attività ancora in essere in capo alla gestione commissariale dell'ATO Ragusa Ambiente Spa in liquidazione alla SRR ATO 7 Ragusa ha determinato la necessità di emissione da parte del Libero Consorzio Comunale dell'ordinanza, ai sensi ex art. 191 del D. Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii., n° 01/2021 prot. n° 5297 del 25.02.2021, con la quale è stato nominato Commissario Straordinario per il periodo di 90 giorni il Presidente della SRR ATO 7 Ragusa, avv. Giuseppe Cassi, per l'esecuzione delle seguenti attività: - incameramento delle somme residue dovute dai soggetti con feritori presso l'impianto del TMB di Cava dei Modicani; - pagamento dei prestatori di servizi e dei fornitori per la riallocazione e la gestione del TMB di Ragusa; - definizione dei contenziosi con fornitori e prestatori di servizi; - esecuzione dei consuntivi economici e trasferimento dei debiti/crediti dalla gestione commissariale alla SRR ATO 7 Ragusa; - chiusura ed estinzione del Conto Corrente intestato al Commissario Straordinario per la gestione del servizio integrato dei rifiuti; - redazione ed emissione degli atti amministrativo/contabili di fine mandato; - emissione di ogni altro atto amministrativo necessario alla chiusura del periodo di commissariamento.

Tale nomina del Presidente della SRR ATO 7 Ragusa, avv. Giuseppe Cassi, quale Commissario Straordinario per gli adempimenti degli atti amministrativo/contabili di fine mandato per completare il trasferimento di ogni attività ancora in essere in capo alla gestione commissariale dell'ATO Ragusa Ambiente Spa in liquidazione alla SRR ATO 7 Ragusa è stata prorogata successivamente per l'intero anno 2021 con ordinanze n° 02/2021 prot. n° 13640 del 26.05.2021, n° 03/2021 prot. n° 19454 del 22.07.2021, n° 04/2021 prot. n° 25324 del 01.10.2021 e con ordinanza n° 5/2021 prot. n. 33501 del 29.12.2021.

Il Comune, con atto transattivo del 01.09.2015, ha ripianato il proprio debito a tutto il 31.12.2014 con la Società ATO RAGUSA AMBIENTE SPA in liquidazione. Con la stipula del detto accordo e a seguito della somma pattuita, l'ATO dichiarava di non avere null'altro a pretendere dal Comune di Modica secondo quanto già concordato, convenendo, altresì, le parti che con tale pagamento doveva ritenersi estinta ogni altra situazione debitoria maturata dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2014.

Tuttavia insiste un contenzioso tra l'ATO Ragusa Ambiente Spa in liquidazione e il Comune di Modica a seguito del D.I. n° 2782 del 17.08.2012 cui il Comune con atto di citazione notificato il 25.10.2012 ha proposto tempestiva opposizione. In proposito con sentenza n. 86/2019 del 28.01.2019 del Tribunale di Ragusa il Comune di Modica veniva condannato al pagamento in favore dell'ATO della somma di € 3.424.826,21. Contro tale sentenza il Comune di Modica ha proposto Appello presso la Corte di Appello di Catania, che, accogliendo l'appello proposto dal Comune e in riforma della sentenza n° 86/2019 del Tribunale di Ragusa, con sentenza n° 2452/2021 condannava il Comune di Modica a pagare all'ATO Ragusa Ambiente SPA in liquidazione la sola somma di € 26.768,36 oltre interessi e spese processuali interamente compensate per tutti e due i gradi di giudizio contro la pretesa richiesta dell'ATO dell'importo di € 3.424.826,21. A tale sentenza della Corte di Appello di Catania, favorevole per il Comune, la Società D'Ambito ha proposto ricorso alla Suprema Corte di Cassazione, notificata al Comune con n° 31263 del 23.06.2022, cui il Comune, comunque, ha proposto opposizione a resistere.

Dall'esame dei bilanci approvati per la Società D'Ambito ATO RAGUSA AMBIENTE SPA (in liquidazione) si sono registrati i seguenti risultati:

- 2009 utile € 73.343
- 2010 perdita € 967.947
- 2011 perdita € 1.028.323
- 2012 in pareggio (zero)

mw

- 2013 in pareggio (zero)
- 2014 in pareggio (zero)
- Bilancio intermedio anno 2015 in pareggio (zero)
- Bilancio intermedio anno 2016 in pareggio (zero)
- La società ha approvato, nella seduta del 22.05.2019 il bilancio intermedio anno 2017 chiudendo in pareggio -
- Bilancio 2018 in pareggio (zero), Patrimonio Netto pari a € 173.347

Relativamente all'esercizio 2019 è stata prodotta una Bozza Bilancio 2019, non ancora approvato come da nota dell'ATO del 19.04.2021 e, quindi, suscettibile a modifiche, con risultato di esercizio in pareggio (zero) Patrimonio Netto pari a € 173.344

Relativamente all'esercizio 2020 è stata prodotta una Bozza Bilancio esercizio 2020, non ancora approvato, con risultato di esercizio in pareggio (zero); in merito l'ATO con nota pec del 14.12.2021 evidenziava che *"si trasmette una situazione economica patrimoniale da intendersi del tutto provvisoria e, quindi, suscettibile di modifiche ed integrazioni, in quanto ancora da sottoporre all'esame degli organi di controllo e di revisione"*

L'ATO S.p.A. in liquidazione ha chiuso in pareggio sia i Bilanci intermedi anni 2015, 2016 e 2017 che il Bilancio 2018 e non si registrano perdite di esercizio.

Si evidenzia che dai bilanci approvati anni 2015, 2016, 2017 e 2018 e dalle bozze del Bilancio esercizio 2019 e esercizio 2020, la Società ATO RAGUSA AMBIENTE S.p.A. in liquidazione non ha proceduto a definire tutti i rapporti debito/credito con il Comune, né per i maggiori oneri versati rispetto alle discariche di Cava dei Modicani e di Vittoria da calcolare a seguito dei D.D.G. del Dirigente Generale del Dipartimento Acque e Rifiuti n° 1934/del 10.11.2015 e n° 1781 del 31.12.2019, con i quali sono state approvate, rispettivamente, le tariffe della discarica di Ragusa e della discarica di Vittoria né per le somme derivanti dalla perequazione dei costi di trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani relativamente agli anni dal 2011 al 19 luglio 2018, giusto Lodo Arbitrale del 14.05.11

Con il predetto lodo arbitrale del 14 maggio 2011, mai impugnato, in accoglimento della domanda proposta dai Comuni ricorrenti, il Collegio Arbitrale dichiarava l'annullamento della delibera del 12.10.10, affermando il dovere dell'ATO Ragusa Ambiente di garantire l'espletamento del servizio integrato di gestione del ciclo dei rifiuti nel rispetto del principio della perequazione e prescindendo dalla localizzazione degli impianti, censurando, quindi, la decisione di obbligare i Comuni ricorrenti a conferire i propri rifiuti in discariche extra provinciali e sostenendone individualmente e autonomamente i maggiori costi.

Con detto Lodo Arbitrale veniva evidenziato, altresì, l'abuso consistente nell'obbligare i Comuni ad avvalersi di discariche extra provinciali e di obbligarli al trasporto fuori provincia, sopportandone i maggiori costi in palese violazione del principio di perequazione, affermando, di fatto, l'obbligo della Società D'Ambito a garantire a tutti i soci il servizio di gestione integrata, considerato che i Comuni stessi sono obbligati, per legge ad avvalersi dei servizi della società.

Nella seduta dall'assemblea dei soci del 18.09.2012, giusto Verbale n. 154, furono deliberati i criteri, ad oggi ancora validi, per perequare i costi di trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani in discariche extra provinciali per l'anno 2011, definendo i rapporti creditori e debitori intercorrenti fra i Comuni soci. In effetti, in relazione agli anni 2011, 2012 e 2013, l'ATO Ragusa Ambiente SpA in liquidazione ha provveduto, sulla base dei criteri decisi nel citato Verbale n. 154, a quantificare l'importo complessivo a credito del Comune di Modica per la perequazione dei costi di conferimento in discariche extraprovinciali in € 816.546,91. Tale importo € 816.546,91 è stato pertanto accertato dal Comune di Modica con atto n° 3279 del 29.12.2017, ma ancora oggi non è stato incassato dal Comune.

Ad oggi, in relazione agli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e al periodo 01 gennaio – 19 luglio 2018, l'ATO Ragusa Ambiente SpA in liquidazione non ha ancora invece quantificato né comunicato i relativi crediti spettanti al Comune di Modica, nonostante il Verbale n. 213, con il quale l'assemblea dei soci nella seduta del 24.3.2017 deliberava: *"...di conferire mandato al Collegio dei Liquidatori, di concerto con la Gestione Commissariale, al fine di procedere alla perequazione dei costi di conferimento in discariche extraprovinciali per gli anni 2014, 2015 e 2016."*

Questa Amministrazione, sulla base dell'importo accertato dalla Società D'Ambito per gli anni 2012 e 2013, pari a € 711.856,59, ha determinato il credito del Comune di Modica per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017 presuntivamente in € 1.423.713,20 e per il periodo 01 gennaio – 19 luglio 2018 presuntivamente in € 207.624,83.

Detti importi sono stati accertati, in via presuntiva, rispettivamente, con atto n° 3409 del 31.12.2018 e con atto n° 3251 del 18.12.2019.

Nonostante le richieste di definizione delle somme dovute e della trasmissione dei relativi documenti contabili, l'ATO, ad oggi, non ha ottemperato e, pertanto, con determina n° 3163 del 13.12.2020, l'Ente ha dato mandato legale per il recupero e l'incameramento nelle casse comunali delle somme spettanti all'Ente a titolo di perequazione dei maggiori costi sostenuti per il conferimento e trasporto dei rifiuti indifferenziati, dal 2011 al 19.07.2018

Con nota prot. n° 891/U del 03.03.2022, trasmessa a mezzo pec e acquisita al protocollo dell'Ente in pari data con n° 10998, il Commissario Straordinario dell'ATO, Avv. Giuseppe Cassi, diffidava l'Ente al pagamento della somma di € 1.143.316,75 relativa ai servizi di gestione dell'impianto del TMB alla data del 19.01.2021.

L'Ente, a propria tutela, con nota del 07.04.2022 a firma dell'Avv. Luigi Piccione, cui il Comune ha dato specifico mandato, riscontrava la superiore nota prot. n° 891/U del 03.03.2022 del Commissario Straordinario, Avv. Giuseppe Cassi, *contestando la pretesa e rilevando che il Comune di Modica, a sua volta, risulta creditore per rilevantissimi importi sia a titolo di perequazione dei costi di trasporto e conferimento dei rr.ss.iii. in esecuzione del lodo arbitrale del 14 maggio 2011 sia a titolo di rimborso di pagamenti non dovuti, a loro tempo richiesti ed effettuati in relazione all'utilizzo delle discariche di Pozzo Bollente e di Cava dei Modicani*, evidenziando che la definitiva liquidazione del complessivo importo dovuto al Comune di Modica per perequazione, per tutti gli anni dal 2012 al 2018, non è stata ancora comunicata e che, in base ai dati previsionali, è pronosticabile un ammontare del credito del Comune di Modica ben superiore a quello del pagamento richiesto, e, pertanto, si opponeva, fin da subito, l'integrale compensazione dei crediti pretesi (nell'importo che meglio sarà quantificato in riconciliazione dei dati forniti e di quelli che emergeranno all'esito delle avviate verifiche del Comune di Modica), facendo presente che, anche ai sensi di quanto disposto dall'art. 1460 c.c., il Comune di Modica non avrebbe proceduto ad alcuno pagamento (ove mai effettivamente dovuto) fintanto che la Gestione Commissariale non avrà contemporaneamente adempiuto alla obbligazione di liquidazione e pagamento, in favore del Comune, di quanto a quest'ultimo spettante e, avvisando che le eguali eccezioni saranno formalizzate e opposte in sede giudiziale, laddove la Gestione Commissariale avesse inteso chiedere l'accertamento del preteso credito e la condanna al relativo pagamento a carico del Comune di Modica.

Preme evidenziare in tale sede che il Commissario Straordinario dell'ATO, avv. Giuseppe Cassi, ad oggi non ha dato alcun riscontro in merito alla citata diffida e messa in mora a firma dell'Avv. Luigi Piccione e, pertanto, l'Ente, ai fini del riconoscimento di tutte le somme dovute, provvederà ad agire formalmente in sede giudiziale.

Con ricorso del 13.07.2022, presso il Tribunale di Catania, il Liquidatore della Società ATO RAGUSA AMBIENTE S.p.A. in liquidazione reclamava il pagamento delle quote societarie di partecipazione alle spese generali della Società per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per l'importo di € 790.701,63. In merito il Comune, tramite l'Avvocatura Comunale, ha opposto resistenza, in quanto in base ai crediti che il Comune avanza nei confronti della Società è stato calcolato un importo complessivo a credito per l'Ente certo, liquido ed esigibile di € 872.321,55 opponibile ad integrale compensazione del credito reclamato dall'ATO di € 790.701,63

Preme precisare, comunque, che non risultano comunicazioni alla data del 31.12.2021, relativamente alle somme per la compartecipazione delle spese riferite agli anni 2019, 2020, 2021 sia per la mancata approvazione dei relativi Bilanci di esercizio sia per la mancata comunicazione di verifica da parte della Società entro la data del 31.12.2021 e che il passaggio dall'ATO alla SRR di tutto quanto è nella disponibilità della Società D'Ambito nonché la definizione di tutti i crediti/debiti rappresentano la condizione necessaria per la definitiva chiusura della Società. Non risultando tale procedura essere stata completata, in atto non è possibile chiudere la Società.

SCHEDA TECNICA

RAGIONE SOCIALE	SO.SVI. SRL	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Forma giuridica	Società mista a responsabilità limitata								
C.F. / P.IVA	P.I. 01158290880								
Codice ATECO	829999								
Famiglia	Nata come soggetto responsabile del Patto Territoriale di Ragusa ai sensi del D.M. n. 320 del 31.7.2000 per la realizzazione di progetti volti ad incentivare un reale sviluppo economico della Provincia di Ragusa								
N° Attività Svolte	una								
N° Addetti	0				0	0	0		
N° Società Controllate	zero								
Capitale Sociale	104.000 i.v.								
% Partecipazione	1%								
Valore nominale partecipazione	1.040								
Durata Società	dal 1997								
Onere dell'Ente a carico bilancio comunale									
Amministratori/ Ente in Organi di amministrazione									
Carica sociale									
Traattamento economico									
Costo del Personale	-	0	21.542	12.853	0	0	0	0	0
Fatturato		////	////	25.986	56.796	175.724	32.733	36.986	35.976
Fatturato Medio		////	////	////	////	////	////	////	60.700,17
Utile/Perdita		4.086	734	-19.858	21.772	986	97	538	1468
VINCOLI GIURIDICI SOSTANZIALI: Motivata sussistenza o meno delle condizioni ex art. 20, comma 2, T.U.S.P. Al sensi dell'art. 20, comma 2, T.U.S.P.: Ricorrendo agli estremi per attivare un piano di razionalizzazione della società, in quanto: lett. b) società priva di dipendenti dal 2014; lett. d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 1.000.000,00 €. Tuttavia è stata modificata la disciplina sulle società partecipate dalle Amministrazioni pubbliche. In particolare il comma 723 dell'art. 1 della Legge per il Bilancio 2019 inquadra il Testo unico delle società partecipate pubbliche (D. lgs. n° 175/2016), introducendo all'interno dell'art. 24, relativo alla revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle pubbliche amministrazioni, il comma 5 - bis. Tale intervento normativo è volto a disciplinare, fino al 31 dicembre 2021, il comma 1 (obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria) e il comma 5 (divieto per il socio pubblico di esercitare i diritti sociali e successivi liquidazione conta in denaro delle partecipazioni) del Testo Unico nel caso di società partecipate che abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione (dunque si suppone nel triennio 2014 - 2016).									
INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE	Intervento di mantenimento al 31.12.2021 ai sensi dell'art. 1, comma 723, della legge n° 145 del 2018 per il bilancio per il 2019 - Attuazione, per l'Ente, nel proprio interesse, di procedere successivamente ad attuare i necessari atti amministrativi per la dismissione della Società.								

mm

SO.SVI. SRL (Società Sviluppo Ibleo s.r.l.)

partecipazione: 1%

Società a Responsabilità limitata - P.I. 01158290880

CAPITALE SOCIALE 104.000,00 I.V.

La società è nata come soggetto responsabile del Patto Territoriale di Ragusa, ai sensi del D.M. n. 320 del 31.7.2000, per la realizzazione di progetti volti ad incentivare un reale sviluppo economico della Provincia di Ragusa.

A seguito revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute alla data del 23.09.2016, giusta Delibera di C.C. n° 25 del 30.01.2018 era stato deciso che ricorrevano gli estremi per attuare il seguente intervento di razionalizzazione: alienazione quote, secondo le prescrizioni di legge dettate dagli artt. 24 e 20 del D.Lgs n. 175 del 2016, come integrato e corretto dal D.Lgs. n. 100/2017

Ai fini dell'avvio del procedimento amministrativo consequenziale per le determinazioni conseguenti all'intervento di razionalizzazione deciso di cui alla sopracitata Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 30.01.2018, con nota prot. n° 5899 del 05.02.19 e successiva pec del 05.03.19, fu richiesto alla Società di comunicare la propria volontà ad esercitare il diritto di prelazione ai sensi dell'art. 7 dello Statuto della Società. Dette richieste non furono mai riscontrate dalla Società.

La legge di bilancio per il 2019 (legge n° 145 del 2018, articolo 1, commi 721 – 724) ha modificato la disciplina sulle società partecipate dalle Amministrazioni Pubbliche. In particolare, il comma 723, ha integrato il Testo unico delle società partecipate pubbliche (D. Lgs. n° 175/2016), introducendo all'interno dell'art. 24, relativo alla revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle pubbliche amministrazioni, il comma 5 –bis. Tale intervento normativo è volto a disapplicare, fino al 31 dicembre 2021, il comma 4 (obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria) e il comma 5 (divieto per il socio pubblico di esercitare i diritti sociali e successiva liquidazione coatta in denaro delle partecipazioni) del Testo Unico nel caso di società partecipate che abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione (dunque si suppone nel triennio 2014 – 2016). Per queste società, in utile, ai fini della tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, la norma autorizza l'Amministrazione pubblica a prolungare la detenzione delle partecipazioni

Pertanto a seguito dei dettami della citata Legge di Bilancio per il 2019 (legge n° 145/2018 – art 1, comma 723) considerato che la Società partecipata "SO.SVI. srl", nel triennio precedente alla revisione straordinaria delle partecipazioni societarie del Comune, giusta Delibera di C.C. n° 25 del 30.01.2018, aveva registrato un risultato medio in utile, il suddetto intervento di razionalizzazione alienazione quote, secondo le prescrizioni di legge dettate dagli artt. 24 e 20 del D.Lgs n. 175 del 2016, come integrato e corretto dal D.Lgs. n. 100/2017 a seguito della revisione ordinaria delle partecipate al 31.12.2019, giusta Deliberazione del Consiglio Comunale n° 70 del 30.12.2020, è stato sospeso fino al 31 dicembre 2021.

In ordine ai Bilanci approvati per la "SO.SVI. srl" si registrano i seguenti risultati:

- 2011 utile € 4.086,00
- 2012 utile € 734,00
- 2013 perdita € 19.458,00
- 2014 utile € 21.772,00
- 2015 utile € 986,00
- 2016 utile € 97,00 - Patrimonio Netto: € 110.610,00
- 2017 utile € 538,00 - Patrimonio Netto: € 111.148,00
- 2018 utile € 1.468,00 - Patrimonio Netto: € 112.617,00

Alla data del 31.12.2021 non risultano ancora approvati i Bilanci di esercizio anni 2019 e 2020.

A seguito richiesta pec del 24.06.2021, di verifica debiti/crediti al 31.12.2020, la società ha reclamato nei confronti del Comune un credito, pari complessivamente a € 7.072,00 per contributi straordinari dovuti dai Soci pubblici così suddivisi nelle annualità dal 2010 al 2020:

- Per le annualità 2010, 2011, 2012 e 2014: € 1.040,00 per ciascuna annualità;
- Per le annualità 2017 e 2018: € 1352,00 complessivi;
- Per l'annualità 2019: € 1.040,00
- Per l'annualità 2020: € 520,00

Tale debito riconosciuto dall'Ente è stato liquidato e pagato .

In relazione ai debiti/crediti della Società nei confronti dell'Ente al 31.12.2021, la So.Svi. stessa ha comunicato di non poter fornire alcuna informazione in merito ai debiti/crediti della Società nei confronti dell'Ente al 31.12.2021, in mancanza del Bilancio esercizio 2021 approvato.

L'Ente, comunque, come evidenziato nella relazione della revisione ordinaria delle partecipate al 31.12.2020, approvata dal Consiglio Comunale con atto n° 98 del 30.12.2021, nel proprio interesse, procederà ad attuare i necessari atti amministrativi per la dismissione della Società.

SCHEDA TECNICA							
RAGIONE SOCIALE	Consorzio per le Autostrade Siciliane (CAS)	2013	2014	2015	2016	2017	2018/2019
Forma Giuridica	Ente pubblico non economico						
C.F. / P.IVA	P.I. 01962420830						
Codice ATECO							
Finalità	Lavori di costruzione tratti non realizzati autostrade A18 e A20 e lavori di manutenzione.						
N°. Attività Svolte	zero						
N°. Addetti	zero						
N°. Società Controllate	zero						
Capitale Sociale	36.855.315						
% Partecipazione	0,061%						
Valore nominale partecipazione	22.750						
Durata Società	31/12/2030						
Onere dell'Ente a carico bilancio comunale	zero						
Amministratori Ente in Organi di amministra	Sindaco						
Carica sociale	membro CdA						
Trattamento economico	zero						
Costo del Personale	zero						
Fatturato	zero						
Fatturato Medio	zero						
Utile/Perdita	zero						
VINCOLI GIURIDICI SOSTANZIALI: Motivata sussistenza o meno delle condizioni ex art. 20, comma 2, T.U.S.P.	Mantenimento: La partecipazione, così come riportato nella nota sottostante produce un servizio di interesse generale (art. 4 , comma 2) lett. a) e realizza e gestisce opere pubbliche (art.4 comma 2 lett. c.) -						
INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE	L'Ente con la Delibera di C.C. n° 124 del 27.12.2018, a a seguito revisione ordinaria al 31.12.2017, aveva sottoposto il CAS ad un piano di razionalizzazione (cessione) e aveva avviato il relativo iter amministrativo - Oggi si ritiene allo stato attuale mantenere la Società avendo constatato dal Sito internet la ripresa economica della stessa, considerato che ha provveduto ad approvare tutti i Bilanci di previsione fino al triennio 2019 - 2021 e i rendiconti di esercizio alla data del 31.12.2019. Pertanto prima di procedere alla definitiva eliminazione della Società, vista l'esigua percentuale di partecipazione, solo dello 0,061%, l'Ente intende valutare e approfondire più ampiamente sulla base ai bilanci approvati e dell'importanza delle opere che realizza per l'intera Comunità lo stato della Società						

MLU

Consorzio per le Autostrade Siciliane

Il Consorzio per le Autostrade Siciliane – di seguito CAS – è stato costituito nel 1997 dalla unificazione (art. 16, lettera B della L. 531/82) dei tre distinti Consorzi concessionari ANAS operanti in Sicilia per la costruzione e gestione delle autostrade Messina Catania Siracusa, Messina Palermo e Siracusa Gela.

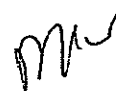
Il CAS succede, a norma dell'art. 16 lettera b) della L. 531/82, in tutti i rapporti giuridici posti in essere dai tre diversi Consorzi autostradali Messina-Palermo, Messina-Catania-Siracusa e Siracusa-Gela. Attualmente, la sua natura giuridica è di ente pubblico regionale non economico sottoposto al controllo della Regione Siciliana. La Società costituita all'origine per la gestione di un servizio di interesse generale, non svolge attività strettamente indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali proprie di questo Ente, però con la realizzazione degli importanti lavori di completamento delle parti non ancora realizzate delle autostrade Messina-Palermo, Messina Catania Siracusa e Siracusa Gela, della realizzazione di eventuali altre iniziative nel settore autostradale e stradale di cui il consorzio dovesse risultare concessionario o affidatario, nonché dell'esercizio dell'intera rete assentita in concessione o affidata svolge comunque un servizio nell'interesse della Comunità. Il Fondo di dotazione del CAS è costituito dai fondi di dotazione dei tre disciolti enti autostradali ed è pari a € 36.855.315,27 Il Fondo si compone di quote di partecipazione nominative indivisibili. Le singole quote non sono rimborsabili né alla scadenza delle concessioni, né in caso di recesso. La quota del Comune di Modica pari allo 0,061% è di € 22.749,93

Con la ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute alla data del 31.12.2017, giusta Delibera di C.C. n° 124 del 27.12.2018, l'Ente aveva sottoposto il CAS ad un piano di razionalizzazione (cessione). A tal fine con nota prot. n° 37167 del 24.07.19, era stato richiesto alla Società, ai sensi dell'art. 2437 quater del codice civile, di voler collocare la partecipazione consortile del Comune di Modica, in proporzione a quella posseduta, presso gli Altri soci o presso terzi. Tale richiesta non è mai stata riscontrata dal Consorzio. Fra l'altro non risultava applicabile alla Società quanto previsto dalla legge di bilancio per il 2019 (legge n° 145 del 2018, articolo 1, comma 723), pertanto l'Amministrazione comunale intendeva, come anche relazionato nella revisione ordinaria al 31.12.2020, giusta Delibera del C.C. n° 70 del 30.12.2020, assumere le necessarie determinazioni per attuare e concludere il procedimento amministrativo consequenziale per le determinazioni conseguenti all'intervento di razionalizzazione deciso di cui alla sopracitata Deliberazione del Consiglio Comunale n. 124 del 27.12.2018

Oggi, avendo constatato che il Consorzio ha provveduto ad approvare tutti i Bilanci di previsione fino al triennio 2019 - 2021 e i rendiconti di esercizio alla data del 31.12.2019, la scrivente Amministrazione, prima di procedere alla definitiva eliminazione della Società, vista l'esigua percentuale di partecipazione, solo dello 0,061%, intende valutare e approfondire più ampiamente sulla base ai bilanci approvati e dell'importanza delle opere che realizza per l'intera Comunità lo stato economico – finanziario del Consorzio. L'Ente, quindi, per le considerazioni sopra riportate intende in atto mantenere la Società, come stabilito in sede della revisione ordinaria dello stato delle Società al 31.12.2020 approvata dal C.C. con atto n° 98 del 30.12.2020 ove è stato determinato il mantenimento del Consorzio ritenendo che lo stesso produce un servizio di interesse generale (art. 4 , comma 2) lett. a) e realizza e gestisce opere pubbliche (art.4 comma 2 lett. c,) riservandosi di adottare i necessari adempimenti nelle successive procedure.

In ordine ai rapporti debiti/crediti non risultano agli atti d'ufficio istanze ufficiali per richiesta di somme per debiti pregressi nei confronti del Consorzio e dovute per quote sociali ed eventuali perdite di esercizio.

La Società, infatti, non ha riscontrato la richiesta dell'Ente sui rapporti debiti/crediti al 31.12.2019, al 31.12.2020 e al 31.12.2021.



SCHEDA TECNICA

RAZIONE SOCIALE	Direttrice Turistica del Sud-Est s.r.l.	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017/2018/2019/2020
Forma Giuridica	Società consortile a responsabilità limitata							
C.F. / P.IVA	P.I. 01746340890							
Codice ATECO	949990							
Finalità	La Società consortile non ha finalità speculative e/o di lucro e non divide utili. Persegue lo scopo generale di realizzare tutte le azioni necessarie e possibili mirate allo sviluppo turistico integrato del Distretto Turistico del Sud-Est.							
N° Attività Svolta	una							
N° Addetti	zero							
N° Società Controllate	zero							
Capitale Sociale	27.500							
% Partecipazione	4%							
Valore nominale partecipazione	1.000							
Durata Società	31/12/2020							
Oneri dell'Ente a carico bilancio comunale	zero							
Amministratori/Ente in Organi di amministrazione								
Carica sociale								
Trattamento economico								
Costo del Personale				0	0	0	0	
Fatturato				0	0	0	0	
Fatturato Medio								0
Utile/Perdita			-226	-4.470	-3.893	0	0	0
VINCOLI GIURIDICI SOSTANZIALI: Motivata sussistenza o meno delle condizioni ex art. 20, comma 2, T.U.S.P.	MANUTENIMENTO - La partecipazione, così come riportato nella nota sottostante, produce un servizio di interesse generale (art. 4, comma 2) lett. a) -							
INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE	L'Ente con la Delibera di C.C. n° 25 del 30.01.2018 a seguito della revisione straordinaria della Società possedute al 23.09.2016, aveva sottoposto la Società ad un piano di razionalizzazione (cessione) e aveva avviato il relativo iter amministrativo. - Oggi la scrivente Amministrazione, avendo constatato dalle comunicazioni pervenute che la Società che coinvolge sedi Comuni della Val di Noto e diversi altri Enti e Associazioni ha proceduto all'approvazione dei bilanci dal 2016 - al 2020 sviluppando nuovi rapporti nel campo dell'attività turistica con i Comuni soci, pertanto prima di procedere alla definitiva eliminazione della Società, l'Ente intende valutare e approfondire, più ampiamente, sulla base ai bilanci approvati e dell'importanza del ruolo assunto per il rilancio del turismo nella Val di Noto, dopo le gravi difficoltà a causa della Pandemia da Covid 19, il mantenimento della Società, dato atto che sono state programmate e sono in fase di avvio progetti inerenti e comprendenti i siti del Patrimonio UNESCO di Città Tardo Barocche del Val di Noto, Villa Romana del Casale di Piazza Armerina e di Siracusa e della Necropoli Rupestri di Pantalica, di cui è capofila il Comune di Noto.							

43

mmv

Distretto Turistico del Sud-Est s.c.r.l.

Quota di partecipazione: 4%

Società CONSORTILE a Responsabilità limitata - P.I. 01746340890

CAPITALE SOCIALE 27.500,00 I.V.

La Società consortile non ha finalità speculative e/o di lucro e non divide utili. Persegue lo scopo generale di realizzare tutte le azioni necessarie e possibili mirate allo sviluppo turistico integrato del Distretto Turistico del Sud-Est. La Società ha un unico rappresentante che non percepisce alcun compenso

A seguito revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute alla data del 23.09.2016, giusta Delibera di C.C. n° 25 del 30.01.2018, considerato che i bilanci relativi agli anni 2016, 2017, 2018 non erano stati approvati e fra l'altro il bilancio 2016, trasmesso in bozza, risultante alla data del 30.01.2018 approvato dal CDA e non approvato dall'Assemblea dei Soci, rilevava un disavanzo pari a € 3.184, era stato deciso che ricorrevano gli estremi per attuare il seguente intervento di razionalizzazione: cessione, secondo le prescrizioni di legge dettate dagli artt. 24 e 20 del D.Lgs n. 175 del 2016, come integrato e corretto dal D.Lgs. n. 100/2017.

Ai fini dell'avvio del procedimento amministrativo per le determinazioni conseguenti all'intervento di razionalizzazione deciso di cui alla sopracitata Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 30.01.2018, con nota prot. n° 37181 del 24.07.19, era stato richiesto alla Società di comunicare la propria volontà ad esercitare il diritto di prelazione ai sensi dell'art. 8 dello Statuto della Società. Tale richiesta non è mai stata riscontrata. Fra l'altro visti i risultati dei superiori Bilanci non risultava applicabile alla Società quanto previsto dalla legge di bilancio per il 2019 (legge n° 145 del 2018, articolo 1, comma 723), pertanto l'Amministrazione comunale intendeva, come anche relazionato nella revisione ordinaria al 31.12.2020, giusta Delibera del C.C. n° 70 del 30.12.2020, assumere le necessarie determinazioni per attuare e concludere il procedimento amministrativo conseguenziale per le determinazioni conseguenti all'intervento di razionalizzazione deciso di cui alla sopracitata Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 30.01.2018

Oggi la scrivente Amministrazione, avendo constatato dalle comunicazioni pervenute che la Società, che coinvolge sedici Comuni del Val di Noto e diversi altri Enti e Associazioni, ha proceduto nell'ultimo trimestre dell'anno 2021, all'approvazione dei Bilanci per gli anni dal 2016 - al 2020 e ha sviluppato nuovi rapporti nel campo dell'attività turistica con i Comuni soci. Pertanto, prima di procedere alla definitiva eliminazione della Società, l'Ente intende valutare e approfondire, più ampiamente, sulla base ai bilanci approvati e dell'importanza del ruolo assunto dalla Società per il rilancio del turismo nella Val di Noto, dopo le gravi difficoltà a causa della Pandemia da COVID - 19, il mantenimento della Società, dato atto che sono state programmate e sono in fase di avvio progetti inerenti e comprendenti i siti del Patrimonio UNESCO di Città Tardo Barocche del Val di Noto, Villa Romana del Cassale di Piazza Armerina e di Siracusa e della Necropoli Rupestri di Pantalica, di cui è capofila il Comune di Noto.

L'Ente, quindi, per le considerazioni sopra riportate intende in atto mantenere la Società, come stabilito in sede della revisione ordinaria dello stato delle Società al 31.12.2020 approvata dal C.C. con atto n° 98 del 30.12.2020 ove è stato determinato il mantenimento della Società ritenendo che la stessa produce un servizio di interesse generale (art. 4, comma 2) lett. a) riservandosi di adottare i necessari adempimenti nelle successive procedure a seguito valutazione dello stato economico della Società secondo i Bilanci e i relativi verbali per gli esercizi finanziari dal 2016 al 2020, approvati nel corso del 2021 e chiusi in pareggio.

In ordine ai rapporti debiti/crediti non risultano agli atti d'ufficio istanze ufficiali per richiesta di somme per debiti pregressi nei confronti della Società e dovute per quote sociali ed eventuali perdite di esercizio. La Società, infatti, non ha riscontrato la richiesta dell'Ente sui rapporti debiti/crediti al 31.12.2019, al 31.12.2020 e al 31.12.2021.

SCHEDA TECNICA

REGIONE SOCIALE	A.T.O. Idrico -Ambito Territoriale Integrato -Ragusa in LIQUIDAZIONE	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Forma Giuridica	Società Per Azioni							
C.F. / P.IVA	P.IVA 9243800884							
Codice ATECO								
Finalità	La Società A.T.O. Idrico è stata istituita con L.R. n. 10 del 27.04.1999, art. 69 recependo la legge n. 36 del 5.01.1994 con successive modifiche introdotte con D.P.Reg. 16/SERCIV. 27/5. G. del 29.01.2002 comprende i dodici Comuni della Provincia di Ragusa e la stessa Provincia Regionale di Ragusa. La Società Ato Idrico è chiamata a sostenere i costi di funzionamento della società stessa compresi i costi del personale, mantenimento locali, contratti di fornitura di beni e servizi							
N° Attività Svolte	una							
N° Addetti								
N° Società Controllate	zero							
Capitale Sociale								
% Partecipazione	16,40%							
Valore nominale partecipazione								
Durata Società	non prevista trattasi di ente costituito ope legis							
Onere dell'Ente a carico bilancio comunale								
Amministratori Ente in Organi di amministrazione								
Carica sociale								
Trattamento economico								
Costo del Personale								
Fatturato								
Fatturato Medio		IIII	IIII	IIII	IIII	IIII	IIII	IIII
Utile/Perdita			0	0	0	0	0	0

L'ATO IDRICO, società in liquidazione, cesserà le sue attività a momento della piena operatività dell'Assemblea Territoriale Idrica (ATI) ove confluiranno tutte le funzioni della Società D'Ambito - La Società cesserà definitivamente le sue attività allorché saranno chiusi tutti i rapporti debito - credito in essere con i soci.

45

mm

A.T.O. Idrico -Ambito Territoriale Integrato -Ragusa
in Liquidazione ai sensi della L.R. n° 2/2013 - P.IVA 9243800884
quota di partecipazione 16,40%

Con D.P. Reg. n. 114/Gr./V/SG del 16.05.2000 e successive modifiche del D.P. Reg. del 29.01.2002 fu istituito l'A.T.O. Idrico per la provincia di Ragusa. In data 10 luglio 2002 fu stipulata la convenzione costitutiva tra tutti i soggetti costituenti l'Ente d'Ambito e cioè i Comuni e la Provincia Regionale di Ragusa. Con la Legge Regionale n° 2 del 09.01.13 e D.A. n. 1502 dell'11.09.13 le A.T.O. Idrico furono poste in liquidazione e furono nominati i commissari straordinari e i liquidatori - Al fine di provvedere alla redazione e/o aggiornamento del Piano D'Ambito di cui all'art. 149 del D. Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii. , alla gestione ordinaria dell'Ente e degli adempimenti connessi alla relativa liquidazione furono confermati nelle loro funzioni i Commissari straordinari e Liquidatori dell'autorità d'Ambito del servizio idrico in Sicilia in carica sino all'entrata in vigore della normativa regolatrice del settore. Con la L.R. n° 19 del 11.08.2015 "Disciplina in materia di Risorse Idriche" ai sensi dell'art. 5 comma 2 le funzioni dei commissari straordinari e dei liquidatori delle sopresse Autorità D'Ambito furono prorogate sino alla costituzione degli E.G.A.T.O. di cui all'art. 3. Il Libero Consorzio Comunale è l'Ente responsabile del coordinamento ATO Idrico in liquidazione. L'Organismo partecipato ATO Idrico è chiamato a sostenere i costi di funzionamento dell'Organismo stesso compresi i costi del personale, mantenimento locali, contratti di fornitura di beni e servizi

In relazione ai Bilanci sono stati approvati i Bilanci anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020

Nel bilancio 2018 i costi per il funzionamento tecnico-amministrativo dell'Organismo sono stati quantificati in € 69.672,48, la quota del Comune di Modica è stata di € 11.426,29.

Con nota prot. n° 15284 del 03.06.2019, acquisita all'Ente il 27.06.19 con n°32334 la Provincia Regionale di Ragusa ha trasmesso il rendiconto delle spese di funzionamento S.T.O. dell'ATO Idrico relative alle annualità 2014 – 2018 da ripartire fra i vari Enti soci. da cui si evince che l'importo per il Comune di Modica è stato pari a € 652.788,11

Per ripianare il predetto debito di € 652.788,11, a seguito di apposite interlocuzioni. la Giunta Comunale, con l'assenso del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, quale Ente responsabile del coordinamento A.T.O. Idrico di Ragusa in liquidazione, ha approvato la definizione, in via transattiva, del credito vantato dall'A.T.O. Idrico di Ragusa nei confronti del Comune di Modica, imputando la somma sulle annualità 2022 e 2023 del Bilancio 2021/2023 approvato dall'Ente con Deliberazione del C.C. n. 95 del 22.12.2021 e provvedendo, da subito, già al pagamento della I rata e alla programmazione della II rata entro il 30 aprile del 2023 e

Con il Bilancio di previsione esercizio 2019, approvato in data 22.01.2021, i costi per il funzionamento tecnico-amministrativo dell'Organismo partecipato, per l'anno 2019, furono quantificati, presuntivamente, in € 153.000,00. La quota spettante al Comune di Modica fu calcolata, in via presuntiva, in € 12.935,50, impegnata dall'Ente con determinazioni n° 3258 del 18.12.2019 e n° 3449 del 31.12.2020.

Successivamente, con determina del Libero Consorzio Comunale n° 1427/2021 fu approvato il Bilancio Consuntivo anno 2019, pertanto a rettifica della determinazione di liquidazione n° 876 del 22.03.2021, il superiore importo di € 12.935,50 è stato opportunamente rideterminato in € 7.962,52.

Con nota pec del 17.09.2021 è stato trasmesso, in allegato alla nota prot. 23945 del 17.09.2021 la determina del Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa n. 2100/2021 prot. n° 23843 del 16.09.2021 relativa all'approvazione del Bilancio Consuntivo esercizio 2020 da cui si evince che i costi per il funzionamento tecnico-amministrativo dell'Organismo, per l'anno 2020, sono stati quantificati, in € 45.497,40 - la quota del Comune di Modica è stata calcolata in € 3.983,43.

Per quanto sopra con determinazione n° 908 del 10.03.2022, per gli anni 2019 e 2020 è stato liquidato e pagato l'importo complessivo di € 11.945,94.

In relazione alla richiesta di verifica debiti/crediti al 31.12.2020 nessuna nota in merito è pervenuta al Comune,.

In riferimento alla richiesta di verifica debiti/crediti al 31.12.2021, con nota prot. n. 12562 del 21.06.2022 il Libero Consorzio di Ragusa, responsabile del coordinamento dell'Autorità d'Ambito dell'A.T.O. Idrico "Ragusa", ha comunicato che il debito del Comune di Modica ammontava, al 31.12.2021, ad € 664.734,05, ma avendo incassato in

data 16.03.2022 e in data 15.04.2022, rispettivamente, la somma di euro 11.900,94 e di euro 326.394,05, versati dal Comune di Modica così come stabilito nella nota del Commissario Straordinario, Dott. Salvatore Piazza, giusta nota prot. n.. 5798 del 16.03.2022, rimane a saldare alla Società la somma di € 326.394,05. In merito si precisa che, come da predetto accordo transattivo, il Comune provvederà al pagamento della restante somma di € 326.394,05 entro la data del 30 aprile 2023.

L'ATO IDRICO in liquidazione cesserà definitivamente le sue attività allorché l'Assemblea Territoriale Idrica (A.T.I.), ove confluiranno tutte le funzioni della Società D'Ambito, sarà pienamente operativa e allorché saranno chiusi tutti i rapporti debito - credito in essere con i Soci.

ME

SCHEDA TECNICA

RAGIONE SOCIALE	A.T.I. Idrica - Assemblea Territoriale Idrica	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 - 2020 - 2021
Forma Giuridica								
CF / P.IVA	CF92043800884							
Codice ATECO								
Finalità	L'A.T.I. Idrica è stata istituita con L.R. n. 19 dell'11.08.2015, composto dai sindaci dei comuni ricompresi in ciascun A.T.O. che vi partecipano obbligatoriamente, ai sensi dell'art. 147 del D.Lgs 152/2006. Con Decreto Regionale n. 75 del 29.01.2016 sono stati individuati nella Regione Siciliana nove Ambiti Territoriali Ottimali, le cui delimitazioni coincidono con i limiti territoriali delle ex province regionali. Ai sensi degli artt. 148 e 149 bis del D.Lgs n. 152/2006 l'A.T.I. dovrà predisporre il Piano d'Ambito e provvedere alla ricognizione delle infrastrutture, alla redazione del programma degli interventi, alla scelta del modello gestionale ed organizzativo, nel rispetto del principio di unità della gestione e alla redazione del piano economico finanziario							
N° Attività Svolte	una							
N° Addetti								
N° Società Controllate	zero							
Capitale Sociale								
% Partecipazione	17,55%							
Valore nominale partecipazione								
Durata Società	non prevista trattasi di ente costituito ope legis							
Onere dell'Ente a carico bilancio comunale								
Amministratore/Ente in Organismo di amministrazione								
Carica sociale								
Trattamento economico								
Costo del Personale								
Fatturato								
Fatturato Medio	////	////	////	////	////			
Utile/Perdita				0	0	0	0	0

L'A.T.I. Idrica, ai sensi dell'art. 3, comma 2 della L.R. n. 19 dell'11.08.2015 è chiamata ad esercitare le funzioni già attribuite alle Autorità D'Ambito territoriale ottimale di cui all'art. 148 del D.Lgs n. 152 del 03.04.2006 e ss.mm.ii., ha sede nel Comune di Ragusa e rappresenta l'ente di governo dell'ambito di Ragusa per la regolazione del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.). E' costituita dai dodici comuni della Provincia di Ragusa ed è chiamata ad esercitare le funzioni già attribuite alle Autorità D'Ambito territoriale ottimale di cui all'art. 148 del D.Lgs n. 152/2006.

18

100

A.T.I. – Assemblea Territoriale Idrica
P.I. 92043800884
Quota di partecipazione 17,55%
CAPITALE SOCIALE 41.387,42 I.V.

L'ATI è un ente pubblico non economico, avente personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia normativa, organizzativa, amministrativa, tecnica contabile, a garanzia della qualità del servizio e nel rispetto dei singoli Comuni.

Ai sensi dell'art. 3, comma 2, della L.R. n° 19 dell'11.08.2015 e del Decreto dell'Assessorato Regionale per l'Energia e i Servizi di Pubblica Utilità n. 75 del 29.01.2016, pubblicato nella G.U.R.S. n° 7 del 12 febbraio 2016, per l'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) di Ragusa, in data 31.03.2016 si insediò l'Assemblea Territoriale Idrica (ATI) composta dai dodici Comuni della Provincia Regionale di Ragusa. Con Deliberazione n° 3 del 19.04.2016, prot. n° 0013642 del 28.04.16, fu deliberato dall'Assemblea Territoriale Idrica, costituita dai Sindaci dei dodici Comuni della Provincia di Ragusa, convocata dal Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa pro-tempore, quale Liquidatore dell'Autorità d'Ambito ottimale di Ragusa, alla presenza dei rappresentanti dei Comuni di Acate, Chiaramonte Gulfi, Comiso, Giarratana, Monterosso Almo, Santa Croce Camerina e Scicli (assenti i Comuni di Ragusa, Ispica, Modica, Pozzallo e Vittoria) l'approvazione dello Statuto tipo. Successivamente, in data 30.01.2017, fu nominato il Presidente dell'A.T.I. e in data 06.03.2017 furono nominati i membri del Consiglio Direttivo. L'ATI, che ha sede nel Comune di Ragusa, rappresenta l'Ente di governo dell'ambito di Ragusa per la regolazione del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) e ai sensi dell'art.3, comma 2 della L.R. n° 19 dell'11.08.2015 è chiamata ad esercitare le funzioni già attribuite alle Autorità d'Ambito territoriale ottimale di cui all'art. 148 del D.Lgs. n° 152 del 03.04.2006 e ss.mm.ii. come disciplinata dalla predetta legge regionale n° 19/2015 e ss.mm.ii. Tuttavia l'iter di affidamento della gestione del S.I.I. ha subito diversi arrestamenti e cambiamenti; per la mancata costituzione ed operatività, l'ATI non ha potuto provvedere alla predisposizione/aggiornamento del Piano d'Ambito (PdA), come previsto dalla normativa vigente.

Con nota datata 19.06.2018, l'Assessore Regionale per l'Energia e i Servizi di P.U. diffidava, comunque, l'ATI di Ragusa a procedere alla redazione/aggiornamento del PdA entro trenta giorni, comunicando che, in caso di continuata inerzia, avrebbe esercitato i poteri sostitutivi previsti dall'art. 172, comma 4, del D.Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii., dandone comunicazione al MATTM e all'ARERA e nominando il Commissario ad Acta.

Constatato il perdurare dell'inerzia dell'A.T.I., il Presidente della Regione, con Decreto n. 630/06/12.2018, provvedeva a nominare il Commissario ad Acta, che doveva provvedere alla redazione aggiornamento del PdA entro 12 mesi. Tale provvedimento veniva reiterato con successivo Decreto fino al 31.07.2020. Stante la collaborazione con il Commissario ad Acta, considerato che il nuovo Ente d'Ambito non aveva ancora autonomia giuridica ed economica- finanziaria e aveva un'operatività limitata, e che, inoltre, stentava la fase di completamento della liquidazione dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale (AATO) di Ragusa. A seguito attivazione della collaborazione tra l'Assessore Regionale a la INVITALIA SPA veniva sottoscritto un accordo per il rafforzamento dell'attività amministrativa del S.I.I. per l'affidamento del servizio di ingegneria per l'aggiornamento del PdA.

In data 13 maggio 2021, con nota 217/A TIR, l'ATI comunicava ai Comuni che, la Società di ingegneria, affidataria del servizio di aggiornamento del PdA, aveva trasmesso l'elaborato da sottoporre all'Assemblea Territoriale Idrica per la relativa approvazione. In data 25.05.2021, con nota prot. 303 – ATIR del 22.06.2021, il Presidente dell'A.T.I. dott. Bartolo Giaquinta, comunicava l'adozione del PdA da parte dell'Assemblea dei Rappresentanti e che erano in corso le attività per l'acquisizione dei pareri preliminari all'approvazione definitiva.

Relativamente alla forma di gestione del S.I.I., essendo già stata deliberata dall'Assemblea dei Sindaci la forma "in house" restava da determinare in Assemblea se attuare la forma "azienda consortile" o la forma "società per azioni" interamente partecipata dagli Enti, in tal modo si poteva addivenire alla definitiva costituzione e alla piena operatività della stessa.

Il MATTIM, con nota prot. n. 16935 del 08.08.19, evidenziava che l'affidamento del S.I.I., a regime, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente e sulla base del PdA, era condizione imprescindibile da raggiungere entro il 01.01.2021 di attingere alle risorse finanziarie programmate nel settore idrico integrato per il periodo 2021 – 2027

Come comunicato e secondo gli atti trasmessi nel corso dell'anno 2021 l'ATI ha approvato i rendiconti fino all'esercizio 2019 - e i Bilanci di previsione anni 2020 e 2021

Con nota prot. n. 386 /ATIR/06.07.2021 l'A.T.I. , sulla base della quota di partecipazione del Comune di Modica, pari al 17,55%, comunicava di vantare nei confronti del Comune di Modica un credito per gli anni 2017 – 2020 di € 82.840,31 e a seguito dell'approvazione del Bilancio di previsione anno 2021 – 2023, giusto verbale Assemblea ATI n° 2 del 31.05.2021, un credito per l'anno 2021 di € 39.562,51.

Entrambi i superiori importi sono stati riconosciuti, impegnati, liquidati e pagati.

L'Ente ha incluso l'A.T.I., quale organismo partecipato del Comune, non esaminato nei precedenti provvedimenti, nella revisione ordinaria al 31.12.2020, ai sensi dell'art. 20, comma 2. del TUSP, approvata dal Consiglio Comunale con atto n° 98 del 30.12.2021.

Al contempo l'Ente vanta un credito nei confronti dell'A.T.I. di euro 10.791,00 per maggiori somme versate nell'anno 2020 per l'aggiornamento del Piano d'Ambito a seguito di riconoscimento di un finanziamento dalla Regione Siciliana. Per tale credito di euro 10.791,00, vantato dall'Ente, è stato comunicato che con determinazione del Direttore n° 29/2021 è stato effettuato l'impegno della spesa, non ancora liquidata né pagata.

mw